# CIRCOLARI AMMINISTRATIVE DEMANIO MARITTIMO

Documentazione scaricata dal sito internet della Regione Liguria in data 29 aprile 2011

Parte III	
Circolare N. 47 Prot. 5172755 del 5.08.1996	
Emessa da: Ministero trasporti e navigazione	
Oggetto: Direttive per lo sviluppo di strutture al servizio della nautica da diporto e per l'ormeggio delle unità di transito.	Pag. 122
Circolare N. 77 Prot. 5173689 del 17.12.1998	
Emessa da: Ministero trasporti e navigazione (1993 - 2001)	
Oggetto: Disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime	Pagg. 123 - 129
Circolare N. 116 Prot. DEM2A 0414 del 26 febbraio 2001	
Emessa da: Ministero trasporti e navigazione (1993 - 2001)	
Oggetto: Decreto interministeriale 19 luglio 1989 attuativo dell'art. 10, comma 1, della legge 5 maggio 1989 N, 160 - Decreto ministeriale 5 agosto 1998 N. 342 - Disposizioni per la determinazione delle riduzioni delle misure dei canoni per lavori di straordinaria manutenzione e per eventi di eccezionale gravità	Pagg. 130 - 133
Circolare N. 120 Prot. DEM2A - 1268 del 24 maggio 2001 Emessa da: Ministero trasporti e navigazione (1993 - 2001)	
Oggetto: Sistema informativo del Demanio Marittimo - S.I.D Centro operativo nazionale - C.O.N Delega di funzioni amministrative conferite alle regioni - Art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1997, N. 616 - Legge 15 marzo 1007 N. 59, Artt. 104 e 105 del decreto legislativo N. 112 del 31 marzo 1998 (c.d. pacchetto Bassanini)	Pagg. 134 - 144
Circolare 141 Prot. DEM2A - 2158 del 30 settembre 2003	
Emessa da: Ministero infrastrutture e trasporti	
Oggetto: Legge 8 luglio 2003 N. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico"	Pagg. 145 - 148
Circolare Prot. 2007/9801 del 9 marzo 2007	
Emessa da: Agenzia del Demanio - Direzione operativa	
Oggetto: Art. 1, commi 250 - 257 della Legge 27 dicembre 2006 N. 296 (Legge finanziaria 2007) recanti disposizioni in materia di Canoni demaniali marittimi	Pagg. 149 - 152

Circolare Prot. 20077/7162/DAO del 21 febbraio 2007	
Emessa da: Agenzia del Demanio - Direzione operativa	
Oggetto: Art. 1, commi 250 - 257 della Legge 27 dicembre 2006 N. 296 (Legge finanziaria 2007) recanti disposizioni in materia di Canoni demaniali marittimi	Pagg. 153 - 164
Circolare Prot. N. 5195/2007 del 16 aprile 2007	
Emessa da: Agenzia del Demanio - Filiale Liguria - Sede di Genova - Unità beni demaniali	
Oggetto: Demanio pubblico dello Stato Ramo Marina mercantile. Riscossione dei canoni e degli indennizzi sul Demanio marittimo	Pag. 165

# **PARTE III**

# Circolare n. 47 del 5 agosto 1996 - Divisione XVII - Prot. N. 5172755

Emessa da: Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direttive per lo sviluppo di strutture al servizio della nautica da diporto e per l'ormeggio delle unità da transito

- 1) In attesa della emanazione di una disciplina intesa a favorire un razionale sviluppo delle strutture portuali al servizio della nautica da diporto, si ritiene opportuno che vengano adottate soluzioni intese a favorire anche la installazione di scivoli, preferibilmente di facile rimozione, che consentano alla nautica minore, con particolare riferimento a quelle unità che possono essere trasportate su carrelli agganciati ad automobili, camper o furgoni, di accedere al mare. Si dispone, pertanto, che le iniziative private corrispondenti ad esigenze di tale tipo siano proficuamente valutate, in sede di programmazione d'uso del demanio marittimo ed in sede di istruttoria delle singole istanze di concessione. Tali installazioni saranno favorite sia nell'ambito di porti pubblici, con esclusione di quelli gestiti dalle autorità Portuali le quali potranno adottare autonome iniziative al riguardo, sia in aree opportunamente ridossate, come all'interno delle foci dei fiumi, dei canali navigabili e dei bacini d'acqua demaniali, con esclusione delle aree la cui gestione è delegata alle Regioni. In sede istruttoria, considerati d'altra parte i connessi problemi relativi al parcheggio dei mezzi terrestri con i relativi carrelli di rimorchio, sarà data particolare rilevanza all'acquisizione di specifici pareri delle autorità comunali.
- 2) Per quanto riguarda gli approdi turistici che saranno costruiti e gestiti in regime di concessione demaniale marittima ed i porti pubblici, o parti di essi, allestiti e gestiti da concessionari, si dispone che sia comunque riservata alle unità in transito una quota di posti barca non inferiore al dieci per cento. La utilizzazione di tali posti sarà assoggettata ad una specifica regolamentazione tariffaria, sottoposta ad approvazione da parte dell'autorità marittima, con la previsione della gratuità dell'ormeggio per le unità da diporto per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Per i rapporti concessori già in vigore saranno attivate dalle autorità concedenti procedure intese a pervenire ad analoga disciplina, ovvero ad una congrua riduzione della voce tariffaria di ormeggio per le unità di transito, con eventuale ritocco compensativo delle altre voci tariffarie. Le autorità marittime preposte svolgeranno una attenta vigilanza, sia per quanto riguarda il rispetto della quota di riserva al transito sia per quanto concerne il rispetto delle esenzioni e delle riduzioni imposte o concordate, tenendo presente che la mancata osservanza degli obblighi scaturenti dalla concessione sono sanzionabili con la decadenza in forza dell'articolo 47 del Codice della Navigazione.

**IL MINISTRO** 

CLAUDIO BURLANDO

# Circolare N. 77 Prot. 5173689 del 17/12/1998

Emessa da: Ministero dei trasporti e della navigazione (1993-2001) Disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

Com'è noto, di recente, con l'avvenuta pubblicazione nelle Gazzette Ufficiali dei relativi regolamenti, si è concluso l'iter relativo alla definizione degli strumenti normativi concernenti le modalità di determinazione dei canoni demaniali marittimi per le tipologie concessorie di cui si riporta di seguito, il quadro normativo di riferimento e che saranno, di seguito, trattate.

- Canoni per le concessioni ad uso turistico e ricreativo: Decreto Ministeriale n. 342 in data 5 agosto 1998 (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1998), attuativo dell'articolo 03, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Canoni per concessioni relative alle strutture della nautica da diporto: Decreto Ministeriale n. 343 in data 30 luglio 1998 (G.U. n. 234 in data 7 ottobre 1998), attuativo dell'articolo 10, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 9, c. 10bis e 10 ter.
- Canoni per le concessioni relative alla pesca e acquacoltura nonché per la cantieristica: D.I. 15 novembre 1995, n. 595 ( G.U. n. 158 dell'8 luglio 1996), attuativo dell'articolo 03, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, e soltanto per la pesca e acquacoltura, Legge 23 dicembre 1996, n. 647 di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 (G.U. n. 300 del 23 dicembre 1996), nonché Legge 21 maggio 1998, n. 164 (G.U. n. 124 del 30 maggio 1998). Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Canoni per le altre tipologie concessorie non rientranti in quelle precedenti: D.I. 19 luglio 1989, attuativo dell'articolo 10 della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 (G.U. n. 299 del 23 dicembre 1989), richiamato dall'articolo 1 del D.L. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993. Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

# - A - Concessioni ad uso turistico e ricreativo

Si deve precisare preliminarmente che le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 342 si applicano a tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità turistiche e ricreative sia che esse siano regolamentate a mezzo di licenze ex articolo 8 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione che per atto formale ex articolo 9 del citato regolamento di esecuzione.

L'articolo 1 si applica a tutte le concessioni demaniali marittime la cui decorrenza sia successiva al 31 dicembre 1997 e cioè dal 1° gennaio 1998 in poi.

Per quanto attiene alle concessioni aventi validità fino al 31 dicembre 1997, l'articolo 10, comma 2 della legge n. 449/1997 rende i canoni comunque versati, definitivi.

Ora si possono verificare casi in cui al 1° gennaio 1998 vi siano licenze in corso di validità, cioè rilasciate in data anteriore e che regolamentano periodi successivi o a cavallo del 1° gennaio 1998.

In tali casi, ovviamente, non potrà trovare applicazione il citato comma 2 trattandosi di concessioni aventi validità ulteriore rispetto al 31 dicembre 1997, né potrà applicarsi il D.M. n. 342, trattandosi di concessioni aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1997.

La situazione rappresentata non è oggetto di una puntuale disposizione della legge per cui occorrerà, ai fini della sua definizione, far riferimento alla ratio della norma stessa.

La previsione recata dall'articolo 10 della legge n.449/1997 è maturata nell'ambito della ravvisata necessità di acquisire una interpretazione autentica di quella parte della legge n. 494/1993 relativa al campo di applicazione, in particolare dell'articolo n. 03, comma 1, che la Corte dei conti, con deliberazione n. 25/96 del 2 novembre 1995, aveva ritenuto dovesse applicarsi dal 1° gennaio 1994 a tutte le concessioni anche rilasciate in epoca remota che fossero comunque in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge stessa, con conseguente obbligo di rideterminazione dei canoni indicati negli atti concessori vigenti e che

erano a suo tempo stati determinati applicando criteri del tutto differenti rispetto a quelli derivanti da leggi sopravvenute.

Su tale interpretazione questa Direzione generale aveva manifestato il proprio punto di vista non conforme, senza tuttavia sortire l'effetto di ottenere una modifica dell'assunto della Corte dei conti.

Ciò ha condotto alla formulazione dei due commi di cui trattasi con il prevalente intento di affermare - in assenza di una precisa espressa volontà in tal senso contenuta nella norma, come era avvenuto con la legge n. 692 del 1° dicembre 1981- la irretroattività della legge n. 494/1993

E per fugare ogni possibile ulteriore dubbio interpretativo era necessario anche mettere un punto fermo ad una certa data (31 dicembre 1997) che costituisse lo spartiacque tra il vecchio ed il nuovo regime.

Con la promulgazione della citata legge n. 449/1997 sono stati infatti risolti i dubbi interpretativi e l'Organo di controllo ha ammesso a registrazione una serie di atti che aveva in precedenza ricusato.

Acclarata, pertanto, anche da parte della Corte dei conti, la irretroattività della norma, si ritiene che nelle fattispecie prima rappresentate debba applicarsi il canone derivante dalla normativa vigente all'epoca del rilascio del titolo concessorio con gli aggiornamenti annuali derivanti dall'applicazione dell'articolo 04 della legge n. 494/1993; e ciò fino alla scadenza del titolo concessorio in corso di validità, il cui eventuale rinnovo sarà ricondotto invece, per quanto attiene alla misura del canone, nel campo di applicazione del D.M. n. 342.

Com'è noto al fine dell'applicazione del citato articolo 1 sarà necessario che le competenti Regioni adottino le previste delibere con le quali dovranno essere individuate le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C.

Nelle more che tali delibere vengano adottate entro il termine indicato di 180 giorni, si dispone che i canoni, per le concessioni da rilasciare ovvero già rilasciate o rinnovate nel 1998, vengano calcolati applicando le misure unitarie relative alla "categoria C", che costituisce l'entrata minima che deriverà all'Erario di tal che si eviterà di dover procedere successivamente alla restituzione a favore dei concessionari, di somme da costoro eventualmente versate in eccedenza.

Con l'annualità relativa al 1999, si procederà, ovviamente, a conguagliare l'annualità versata nel 1998 utilizzando le medesime procedure attualmente in vigore indicate nella circolare n. 07 del 28 marzo 1994.

<u>L'articolo 2</u> esplicita le condizioni il cui verificarsi o il cui accertamento conducono a determinare le riduzioni delle misure dei canoni.

Di tali riduzioni, quelle indicate ai commi 1, 4, 6, 7 e 8, dovranno essere applicate direttamente da codeste Autorità mentre quelle di cui ai commi 2 e 5, necessiteranno di una previa istruttoria, da parte di codeste stesse Autorità, propedeutica all'emanazione dei previsti decreti ministeriali.

Per quanto attiene, in particolare, alla riduzione prevista dal comma 5, si deve precisare che la riduzione deve essere applicata sull'importo complessivo determinato quale corrispettivo per la concessione nella sua interezza e non alla sola parte relativa alla porzione interessata dalla pertinenza oggetto di lavori di straordinaria manutenzione. In effetti il fatto di effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene pertinenziale compreso nell'ambito anche di una più ampia concessione, deve essere considerato soltanto il presupposto per l'applicabilità della riduzione. Del resto, la medesima riduzione è prevista dallo stesso comma nei casi di cui agli articoli 40 e 45, comma 1, del codice della navigazione con riferimento anche in tali casi all'importo globale del canone annuo.

Giova qui rilevare, inoltre, pur non trattandosi di concessioni turistiche e ricreative, e come tali non previste nel citato articolo 1, che dovrà essere operata una riduzione al 25% del canone ricognitorio come disposto dall'articolo 10 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in presenza di concessioni rilasciate ai soggetti e per le finalità ivi indicate.

Per quanto attiene alla riduzione indicata nel comma 8, si coglie l'occasione per dirimere

alcuni quesiti provenienti sia da alcune Capitanerie di Porto che da parte degli utenti interessati.

Si tratta in concreto di verificare quale misura di canone, discendente dall'art. 03, comma 1 della legge 494/93, sia applicabile alle società sportive di cui trattasi.

In particolare si deve rilevare, in via preliminare, che la Legge 494/93 nulla ha innovato rispetto ai requisiti necessari per l'applicazione degli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima), ribaditi dal comma 7 del decreto in parola.

Con il citato comma 8, invece, è stata confermata la volontà espressa dal legislatore nella lettera I) dell'art. 03, di introdurre un criterio di moderazione dei canoni in favore delle società sportive che rispondono a certi requisiti, non tanto in relazione alla presenza o meno di attività lucrative bensì per la valenza che è stata riconosciuta, sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito, alle attività svolte dal tipo di società sportive di cui trattasi.

Appare di tutta evidenza, di contro, che se dette società non svolgono un'attività lucrativa, esse rientrano nelle previsioni del comma 7 e quindi la misura del canone da imporre è riconducibile a quello meramente ricognitorio.

In definitiva, da quanto precede ne discendono le seguenti possibili fattispecie:

- a) concessioni a favore di società sportive dilettantistiche affiliate o meno alla Federazione Italiana Vela ovvero alle Federazioni sportive nazionali che non abbiano finalità di lucro;
- a)1. tali fattispecie sono riconducibili alle previsioni di cui all'art. 03, comma 1, lett. i) della legge n. 494/93 (Art. 2, comma 7 del D.M.) e quindi troverà applicazione il canone ricognitorio;
- b) concessioni a società sportive dilettantistiche affiliate alla F.I.V. ovvero a Federazioni sportive nazionali aventi finalità di lucro;
- b)1. tali fattispecie sono riconducibili al disposto di cui all'art. 03, comma 1, lett. I) della legge n. 494/93 (Art. 2, comma 8 del D.M.) con conseguente applicazione del canone ridotto del 50%;
- c) concessioni a società sportive dilettantistiche non affiliate alla F.I.V. ovvero a Federazioni sportive nazionali che perseguano un lucro o ritraggano proventi;
- c)1. tali fattispecie, non essendo riconducibili nè alle previsioni della lett) i) né a quelle della lett. I) del citato art. 03, comma 1 della legge n. 494/93 ( Art. 2, commi 7 e 8 del D.M.), saranno assoggettate a canone pieno.

Si coglie l'occasione per ribadire, in via generale, che, ove sia accertato, caso per caso, che un concessionario, sia esso ente pubblico o privato, oltre che per previsione statutaria, effettivamente non persegua finalità di lucro, nè ritragga alcun provento per il fatto di utilizzare il bene demaniale marittimo, si deve concludere in senso positivo all'applicazione del canone ricognitorio.

A questo punto è significativo delimitare la portata ad attribuire al termine "provento" indicato nel 2° comma dell'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte marittima).

Esso intanto rileva ai fini della riconducibilità di una fattispecie nell'ambito di applicazione del canone ricognitorio in quanto si atteggi a costituire una componente positiva di reddito di un'attività assimilabile a quella imprenditoriale come definita dall'articolo 2082 del codice civile.

<u>L'articolo 3</u> individua le misure minime al di sotto delle quali non è ammesso fissare il corrispettivo annuo da versare all'Erario e quindi alcuna concessione potrà essere disciplinata con un titolo che indichi somme inferiori.

Il comma 2 indica la misura minima da applicare in presenza di quelle fattispecie previste dall'articolo 03, comma 4 della legge 494/1993, che pur dovendo avere durata quadriennale ex articolo 01, comma 2 della legge n. 494/1993, vengono effettivamente utilizzate per periodi inferiori all'anno, particolarmente durante la stagione estiva.

Le misure minime di lire 500.000 e 300.000 devono trovare applicazione soltanto nei casi in cui l'applicazione delle misure unitarie indicate dal D.M. n. 342 dovessero condurre a canoni annui inferiori.

In conclusione gli importi sopra indicati non rappresentano il canone annuo di merito bensì le misure minime, come tali non soggette agli aggiornamenti che, di contro, operano sulle misure unitarie di merito.

<u>L'articolo 4</u> tiene conto dell'evenienza in cui una concessione venga assentita a seguito dell'espletamento di una licitazione privata.

In tali casi, ovviamente, il canone individuato applicando il D.M., definisce l'importo da porre a base della licitazione e la concessione sarà poi assentita a chi offra il canone maggiore. Tale ultimo canone, che sarà soggetto agli aggiornamenti annuali durante la validità del titolo concessorio, rientrerà nella norma - con l'applicazione delle misure unitarie nel frattempo maturate per analoghe concessioni- una volta che sarà scaduto il primo titolo concessorio e si precederà, quindi, al suo rinnovo.

<u>L'articolo 5</u> dispone la formazione di apposite tabelle che, predisposte dal "capo del compartimento marittimo" dovranno essere approvate dal Sig. Ministro.

In proposito è necessario sottolineare che l'automazione nel calcolo del canone che sarà garantito dal S.I.D., impone che tutte le fattispecie concessorie siano ricondotte alle superfici, indicate in metri quadrati, e non "a corpo" ovvero facendo riferimento ad altre unità di misura, come è avvenuto finora.

Per quanto precede si impartiscono le seguenti disposizioni che, peraltro consentiranno una uniformità di calcolo in presenza delle stesse fattispecie.

Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime di cui all'articolo 3.

# Superficie occupata virtualmente

- <u>cavidotti interrati nel demanio marittimo</u>: La superficie da considerare ai fini del calcolo dei canoni è quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato, avente larghezza uguale a quella del diametro del cavo, maggiorata di una fascia di rispetto di un metro da un lato e dall'altro;
- <u>cavidotti interrati/poggiati sul fondo del mare</u>: La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita dall'ingombro del diametro del cavo e delle opere necessarie per il suo posizionamento e mantenimento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, etc...);
- <u>condotte interrate nel demanio marittimo:</u> La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato avente larghezza pari al diametro della condotta o del fascio tubiero, maggiorata di una fascia di rispetto di un metro da un lato e dall'altro;
- condotte interrate/poggiate sul fondo del mare: La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita dall'ingombro della condotta o del fascio tubiero e delle opere necessarie per il relativo posizionamento e mantenimento (cunicoli, gusci, rivestimenti, etc...);
- Elettrodotti : La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita dalla proiezione sul suolo del massimo ingombro dei pali o dei tralicci o dei cavi più esterni, maggiorata di zero virgola cinque metri di rispetto da un lato e dall'altro ;
- <u>Gavitelli per l'ormeggio</u>: La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita da un cerchio con centro nel gavitello e raggio pari alla somma della lunghezza del mezzo nautico e del cavo d'ormeggio, ivi compresa la catenaria;
- <u>Infissione di pali :</u> La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita dalla base di un cono capovolto avente altezza pari alla profondità dell'infissione e diametro di base pari al doppio dell'altezza ;

• <u>Cartelloni, insegne pubblicitarie, segnalazioni o indicazioni:</u> La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione a terra più un metro di rispetto per ogni lato.

### - B - Concessioni relative alle strutture della nautica da diporto

La norma deve trovare applicazione per gli atti la cui data di stipula è successiva al 31 dicembre 1997 e cioè per quelli stipulati dal 1° gennaio 1998 in poi.

Come indicato nel titolo, il D.M. n. 343, troverà applicazione qualora le concessioni abbiano per oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Non saranno, pertanto, riconducibili al D.M. n. 343, quelle iniziative che prevedano il solo uso di zone del demanio marittimo o del mare territoriale per il guardianaggio, la custodia, il deposito di unità da diporto senza che sia prevista la realizzazione di strutture connesse a tali attività.

Anche le concessioni rilasciate per l'uso di zone del mare territoriale per il posizionamento di gavitelli - non potendo essi rientrare nel concetto di "struttura" non potranno essere ricondotti nel campo di applicazione del citato D.M. n. 343. In questo caso i relativi canoni saranno calcolati sulla base delle misure indicate nel D.M. n. 342 concernente i canoni per concessioni aventi finalità turistiche e ricreative, utilizzando l'apposita tabella B.

Qualora, invece, si tratti di zone del mare territoriale destinato al posizionamento di campi boa per le "navi" - ovviamente da diporto- dovrà applicarsi il canone indicato all'articolo 1, lett. e) del D.M. n. 342.

Per completezza di trattazione non si può fare a meno di rammentare il contenuto dell'articolo 9, comma 10 ter della legge 27 febbraio 1998, n. 30 che impone, in presenza di atti formali stipulati dopo il 31 dicembre 1997 - e quindi riconducibili alle previsioni del D.M. n. 343 - la cui decorrenza retroagisce alla data di rilascio di un atto di sottomissione, di operare il confronto tra il canone calcolato ai sensi del citato D.M. n. 343 e quello calcolato ai sensi della normativa vigente all'epoca del suo rilascio, per applicare quello minore.

L'articolo 2 definisce le decorrenze dei pagamenti in modo tale che:

- 1. la prima rata del canone sia commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno ;
- 2. le rate annuali successive abbiano tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio ;
- 3. l'ultima rata sia commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Per le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale, non appare necessaria alcuna ulteriore specificazione se non per chiarire che la riscossione degli indennizzi di cui all'articolo 6, determinati dai Capi di compartimento dovrà essere richiesta ai competenti uffici periferici del Ministero delle finanze, come attualmente praticato, trattandosi di attività rientrante tra gli specifici compiti istituzionali di quella Amministrazione.

#### - C - Concessioni per la pesca e l'acquacoltura

Si fa seguito alla circolare n. 35 in data 6 dicembre 1995 con la quale si comunicava l'avvenuta emanazione, ai sensi dell'articolo 03, comma 2 della legge n. 494/1993, del decreto interministeriale del 15 novembre 1995 e si fornivano le misure unitarie dei canoni attualizzate al 1996.

Con la citata circolare si precisava che tali misure dovevano considerarsi provvisorie in attesa che il decreto stesso fosse registrato presso la Corte dei conti.

Com'è noto il decreto è stato ammesso a registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1996 e pertanto, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare cui si fa seguito, le misure previste assumono il carattere della definitività.

In merito al campo di applicazione dell'art. 1 del decreto in parola si era pronunciata la Sezione del Controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 136/96 emessa nell'adunanza

del 18 luglio 1996, qui trasmessa il successivo 9 ottobre, ricusando il visto e non ammettendo a registrazione un decreto con il quale la Direzione marittima di Trieste approvava un atto formale 15ennale di concessione. allo scopo di mantenere un impianto a terra per la depurazione dei molluschi.

La Corte sosteneva la non riconducibilità della fattispecie in esame né alle previsioni del comma 1 dell'art. 27 ter della legge n. 41/1982, in considerazione del fatto che la concessionaria era una società per azioni, né alle previsioni del comma 3 dello stesso articolo 27 ter in quanto l'attività che si intendeva condurre, consistente nella depurazione di molluschi mediante un impianto a terra, non era definibile "acquacoltura in acque marine e salmastre".

Anche nei confronti di tale decisione questa Direzione generale ritenne di esprimere il proprio parere non conforme ed anche in questo caso è stato necessario l'intervento del Legislatore che ha dirento la questione con l'articolo 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164 che ha sostituito l'articolo 27 ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, a suo tempo introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

Con il comma 2, lett. h) dell'articolo 1 della citata legge n. 164/1998, infatti, il canone previsto dal D.I. 15 novembre 1995, n. 595, deve essere applicato anche alle imprese singole non cooperative pur se la loro attività non è soltanto quella strettamente connessa all'acquacoltura in acque marine o salmastre.

Con il medesimo comma 2, lett. i) è stata, poi, prevista una ulteriore riduzione ad un decimo del canone indicato nel D.I. 15 novembre 1995, n. 595 relativamente a quelle parti del mare territoriale che non risultano occupate da strutture produttive.

E inoltre la formulazione del novello articolo 27 ter, rende ammissibile l'applicazione della riduzione - in mancanza di contrarie indicazioni - qualunque sia lo scopo delle indicate attività; siano esse, quindi, finalizzate alla commercializzazione dei prodotti, allo studio o alla sperimentazione, ovvero al ripopolamento attivo e passivo, con conseguente azione di tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Si deve precisare, a questo punto, che l'articolo 10 della legge n. 449/1997 ha risolto, come detto in precedenza, i dubbi interpretativi relativamente all'applicazione della legge n. 494/1993 nei confronti delle concessioni rilasciate o aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, soltanto per quelle fattispecie riconducibili alle tipologie concessorie di cui all'articolo 03, comma 1 e all'articolo 1.

Rimane, quindi, inalterata la interpretazione della Corte dei conti di cui alla citata delibera n. 25/1996 che comporta la rideterminazione dei canoni afferenti le concessioni in corso di validità, quando si tratta di fattispecie concessorie riconducibili all'articolo 03, comma 2 della citata legge n. 494/1993; e cioè per la pesca ed acquacoltura e per la cantieristica.

In particolare per quanto attiene alla pesca e acquacoltura, con le citate successive leggi, è stato disposto che le misure dei canoni, indicate nel D.I. 15 novembre 1995, n. 595, debbono essere applicate alle concessioni di cui trattasi per gli anni dal 1990 in poi. La norma, cioè non dispone per l'applicazione alle concessioni rilasciate o aventi decorrenza in quegli anni bensì - sempre secondo l'interpretazione della Corte dei conti- quelle misure sono applicabili in presenza di concessioni vigenti in quegli stessi anni a prescindere dalla data di decorrenza o di rilascio del titolo.

Pertanto dal 1° gennaio 1990 i canoni relativi a tutte le concessioni per pesca e acquacoltura devono essere rideterminati secondo i parametri del citato D.I. 15 novembre 1995, n. 595, a meno di quelle concessioni regolate sia da licenze che da atti formali aventi validità fino al 31 dicembre 1997 i cui canoni sono stati resi definitivi dal comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 449/1997.

La rideterminazione andrà quindi operata soltanto in presenza di concessioni regolate, si ripete, sia a mezzo di atti formali che a mezzo di licenze in qualunque epoca rilasciate ed aventi validità ulteriore rispetto al 31 dicembre 1997.

Per tali concessioni, quindi - ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 647 e legge 21 maggio 1998 n. 164- dovrà essere applicato il canone calcolato sulla base delle misure indicate nel

D.I. 15 novembre 1995, n. 595 (G.U. n. 15 dell'8 luglio 1996), attuativo dell'art. 03, comma 2 del D.L. 15 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, attualizzate ai sensi degli articoli 1 e 04 della legge n. 494/1993.

Per quanto attiene alle misure unitarie, si rileva che l'art. 8 del D.L. 535/1996, convertito dalla citata legge n. 647/1996, dispone che esse siano - anche per gli anni dal 1990 al 1993 compreso- le stesse di quelle indicate nel D.I. n. 595/1995 senza nulla disporre in merito all'aggiornamento.

Pertanto per gli anni prima indicati e per il 1994, nonché per gli anni dal 1995 in avanti per i quali si deve procedere all'aggiornamento ai sensi dell'articolo 04 della legge n. 494/1993, le misure unitarie, attualizzate al 1998 sono quelle riportate nelle allegate tabelle.

Infine, così come disposto dall'ultimo periodo, aggiunto all'articolo 8, comma 5 in sede di conversione in legge del D.L. 535/1996, nonché dal comma 2, lett. i) della legge n. 164/1998, si dovranno operare le compensazioni per le cui concrete modalità attuative si fa rinvio alle disposizioni già impartite con circolare n. 07 in data 28 marzo 1994.

#### - D - Concessioni per la cantieristica

Analogamente a quanto argomentato per le concessioni afferenti la pesca e l'acquacoltura, dovrà procedersi per quelle concernenti la cantieristica.

Anche in tali casi la rideterminazione - questa volta dal 1° gennaio 1994 - dovrà essere operata per le concessioni in qualunque epoca rilasciate ed aventi validità ulteriore rispetto al 31 dicembre 1997.

# - E - Altre tipologie concessorie

Per le tipologie concessorie non rientranti nelle categorie prima trattate, dovranno essere applicate le misure contenute nel D.I. 19 luglio 1989, attuativo dell'articolo 10 della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 (G.U. n. 299 del 23 dicembre 1989), richiamato dall'articolo 1 del D.L. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, incrementate, dal 1990, secondo i noti indici ISTAT di cui all'articolo 04 della stessa legge n. 494/1993.

Si ritiene necessario che, per le motivazioni precedentemente indicate trattando delle utilizzazioni turistiche o ricreative, siano predisposte analoghe tabelle tenendo presenti le precedenti indicazioni e aggiungendovi:

• <u>Boe oceanografiche, correntometriche e simili</u>: La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita da un cerchio con centro nel centro della boa e raggio di venticinque metri;

In conclusione della trattazione, si ritiene di dover suggerire, anche a seguito di rilievi, sia pure confutabili, mossi da parte di alcuni Ispettori del Tesoro in sede di verifiche amministrativo-contabili, che le licenze di concessione contengano - ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro- l'indicazione del canone complessivamente dovuto, calcolato alla data di rilascio del titolo, per l'intero periodo di vigenza della concessione, nonché l'indicazione del canone annuo.

Un'apposita precisazione espliciterà, per puro tuziorismo, che il canone annuo sarà aggiornato annualmente ai sensi dell'articolo 04 della legge n. 494/1993.

Per comodità ed uniformità di calcolo, si allegano le tabelle relative ai canoni in parola.

IL DIRETTORE GENERALE F.to CILIBERTI

# Circolare N. 116 Prot. DEM2A-0414 del 26/02/2001

Emessa da: Ministero dei trasporti e della navigazione (1993-2001)
Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 attuativo dell'articolo 10, comma 1, della legge
5 maggio 1989, n. 160 - Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n. 342. Disposizioni per la
determinazione delle riduzioni delle misure dei canoni per lavori di straordinaria
manutenzione e per eventi di eccezionali gravità.

Sono pervenute da alcune Capitanerie di porto numerose istanze intese ad ottenere la riduzione della misura di canone per lavori di straordinaria manutenzione ai beni pertinenziali e per eventi di eccezionale gravità secondo le previsioni contenute nella normativa in argomento.

A.1- Decreto interministeriale 19 luglio 1989 attuativo dell'articolo 10, comma1, della legge 5 maggio 1989, n. 160:

Articolo 2 comma 2 -"Nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, la misura del canone, per la parte relativa al volume e per le annualità stabilite dall'autorità marittima in relazione all'entità dell'investimento, è ridotta fino alla metà della misura normale con le modalità previste dal successivo art. 5".

A.2- Decreto ministeriale n. 342 in data 5 agosto 1998, attuativo dell'articolo 03, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494:

Articolo 2 comma 5 - "Per le concessioni per le quali il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, comma 1, del codice della navigazione, la misura del canone annuo è ridotta fino alla metà di quella prevista nell'allegata Tabella A per le annualità da stabilirsi con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione all'entità dell'investimento".

B.1 Decreto interministeriale 19 luglio 1989 attuativo dell'articolo 10, comma 1, della legge 5 maggio 1989, n. 160:

Articolo 5 - "Le misure dei canoni fissate dalle precedenti posizioni possono essere ridotte fino alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione. Tali riduzioni sono autorizzate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con in Ministero delle finanze.

B.2 Decreto ministeriale n. 342 in data 5 agosto 1998 attuativo dell'articolo 03, comma 1 della legge 4 dicembre 1993; n. 494.

Articolo 2 comma 2 - "In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella applicata in via normale.

comma 3 - "L'accertamento dell'incidenza dell'evento dannoso sull'utilizzazione dei beni oggetto della concessione è condotto dalla Capitaneria di porto competente per territorio. Sulla base di detto accertamento, con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, saranno stabilite la decorrenza e la durata della riduzione di cui al comma 2".

L'argomento è stato affrontato durante una serie di riunioni con qualificati funzionari della Direzione Centrale del Demanio (ora Agenzia del demanio).

In tali sedi si è ritenuto necessario disciplinare, sotto l'aspetto tecnico e procedurale, le modalità da adottare per l'emanazione dei prescritti provvedimenti di riduzione dei canoni, mediante l'emanazione delle concordate direttive che seguono, riferite agli articoli delle sopraindicate disposizioni normative.

A.1 e A.2 – Lavori di straordinaria manutenzione.

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene pertinenziale e la contestuale riduzione del canone, deve essere presentata alla Capitaneria di porto (o all'Autorità competente: Regione, Comune) corredata da espressa dichiarazione di un tecnico abilitato – che se ne assume la responsabilità - nella quale si attesta che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione e la contestuale riduzione della misura di canone configura una straordinaria manutenzione come definita dall'art.31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- progetto e relazione tecnica sull'intervento e grafici esplicativi (ante e post operam);
- · computo metrico estimativo dei lavori;
- perizia di stima del manufatto pertinenziale al momento dell'intervento.
- 2. Il periodo di applicazione della riduzione del canone è riferito normalmente al numero delle annualità della durata del titolo concessorio in corso, salvi i casi in cui i costi da sostenere per l'intervento comportino, sulla base delle determinazioni della Filiale dell'Agenzia del Demanio, un periodo di applicazione superiore, per i quali può essere valutata la possibilità di prolungare il titolo concessorio, con l'applicazione del canone ridotto.

Qualora l'utilizzo del manufatto al momento dell'intervento sia già in concessione si regolamenta come segue:

- a) se il numero delle annualità cui apportare la riduzione è inferiore o uguale al numero di anni di validità dell'atto concessorio vigente si procede ai sensi dell'art 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione primo o seconda comma; b) in caso di numero superiore, può essere rilasciato un nuovo atto concessorio della durata relativa al numero di annualità stabilite dalla citata Filiale dell'Agenzia del demanio con la contestuale risoluzione dell'atto in corso di validità.
- 3. La Capitaneria di porto (o l'Autorità competente: Regione, Comune), verificata la completezza della domanda e della relativa documentazione, inoltra esprimendo le proprie valutazioni ed il proprio parere la pratica alla Filiale dell'Agenzia del demanio per una valutazione di congruità sulla documentazione prima indicata e per la conseguente determinazione della percentuale di riduzione e del relativo periodo di applicazione. Nel caso in cui la documentazione non sia ritenuta congrua, la stessa filiale dell'Agenzia del demanio procede a richiederne l'integrazione e successivamente indica la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti e restituisce la pratica alla Capitaneria di porto (o all'Autorità competente: Regione, Comune).
- 4. La Capitaneria di porto (o l'Autorità competente: Regione, Comune), una volta espletata l'istruttoria di cui al precedente punto 3. ed acquisita l'accettazione del concessionario sulle determinazioni della competente Agenzia del Demanio, sottopone la questione al Direttore dell'Unità di gestione per le infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo che, con decreto adottato di concerto con il Direttore dell'Agenzia del demanio, fissa la percentuale di riduzione del canone, ed il numero delle annualità per le quali si applica la riduzione. Analogamente con decreto del Direttore dell'Unità di gestione per le infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo saranno adottate le riduzioni di cui all'articolo 2 punto 5 del D.M. 342/98, secondo le modalità previste dalle disposizioni stesse. Contestualmente saranno fissate le annualità per le quali la riduzione sarà applicata.
- 5. Per gli interventi di straordinaria manutenzione effettuati precedentemente all'emanazione delle presenti disposizioni e comunque successivamente alla emanazione della normativa sopra riportata, la Capitaneria di porto (o l'Autorità competente: Regione, Comune) comunica agli interessati le modalità e le procedure da seguire per accedere alla riduzione.

Nel caso che per detti interventi gli interessati abbiano già presentato istanze e documentazione, quest'ultime devono essere conformate a quanto sopra indicato.

Resta ovviamente inteso che per le fattispecie del presente paragrafo, qualora il periodo di applicazione della riduzione, secondo la percentuale e le annualità indicate dall'Agenzia del Demanio, non trovi capienza nel rimanente periodo di validità della concessione in atto al momento dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, la riduzione continuerà ad essere applicata nel corso degli eventuali successivi titoli concessori.

# B.1 e B.2 – Danni per eventi eccezionali.

- 6. Il concessionario presenta alla Capitaneria di porto (o all'Autorità competente: Regione, Comune) la domanda per la riduzione di canone nella quale illustra l'evento verificatosi, i danni subiti e l'eventuale inagibilità, totale o parziale, dei beni oggetto di concessione e chiede, ove del caso, l'autorizzazione ad effettuare lavori di ripristino della zona in concessione e dei manufatti insistenti, allegando la seguente documentazione:
- perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che documenta i danni subiti;
  progetto e relazione tecnica sull'intervento di ripristino della concessione e documentazione fotografica;
- computo metrico estimativo dei lavori.
- La Capitaneria di porto (o l'Autorità competente: Regione, Comune), ove del caso previo sopralluogo, accerta l'incidenza dell'evento dannoso ed in particolare il periodo di temporanea inagibilità totale o parziale dei beni oggetto di concessione.
- 7. Il periodo di applicazione della riduzione del canone è riferito normalmente al numero delle annualità della durata del titolo concessorio in corso, salvi i casi in cui i costi da sostenere per l'intervento comportino, sulla base delle determinazioni della Filiale dell'Agenzia del Demanio, un periodo di applicazione superiore, per i quali può essere valutata la possibilità di prolungare il titolo concessorio, con l'applicazione del canone ridotto.

Per l'intervento di ripristino dell'area e dei manufatti in concessione si provvede secondo la seguente disciplina, qualora il ripristino necessiti dell'autorizzazione da parte dell'autorità concedente:

- a) se il numero delle annualità cui apportare la riduzione è inferiore o uguale al numero di anni di validità dell'atto concessorio vigente si procede ai sensi dell'art 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione prima o seconda comma; b) in caso di numero superiore, può essere rilasciato un nuovo atto concessorio della durata relativa al numero di annualità stabilite dalla citata Filiale dell'Agenzia del demanio con la contestuale risoluzione dell'atto in corso di validità.
- 8. La Capitaneria di porto (o l'Autorità competente: Regione, Comune), verificata la completezza della domanda e della relativa documentazione, inoltra esprimendo le proprie valutazioni ed il proprio parere la pratica alla Filiale dell'Agenzia del demanio per una valutazione di congruità sulla documentazione prima indicata e per la conseguente determinazione della percentuale di riduzione e del relativo periodo di applicazione.

Nel caso in cui la documentazione non sia ritenuta congrua, la stessa filiale dell'Agenzia del Demanio ne richiede l'integrazione e successivamente indica la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti e restituisce la pratica alla Capitaneria di porto (o l'Autorità competente: Regione, Comune).

Per le riduzioni di cui al punto B.2) - articolo 2 – commi 2 e 3 del D.M. 342/98 - la Filiale dell'Agenzia del demanio indica la decorrenza ed il numero delle annualità cui applicare la riduzione, atteso che la percentuale di riduzione risulta già fissata dalla norma stessa nella misura della metà del canone, e restituisce la pratica alla Capitaneria di porto (o l'Autorità competente: Regione, Comune).

9. La Capitaneria di porto (o l'Autorità competente: Regione, Comune) una volta espletata l'istruttoria di cui al precedente punto 8. ed acquisita l'accettazione del richiedente o del concessionario, sottopone la questione al Direttore dell'Unità di gestione per le infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo che, con decreto adottato di concerto con il Direttore dell'Agenzia del demanio, fisserà la percentuale di riduzione del canone, ed il numero delle annualità per le quali si applicherà la riduzione per le fattispecie di cui al punto B.1) – articolo 5 del Decreto interministeriale 19 luglio 1989.

Per le riduzioni di cui al punto B.2 - articolo 2 – commi 2 e 3 del D.M. 342/98, il Direttore dell'Unità di gestione per le infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, acquisiti i predetti pareri, emana, secondo le modalità previste dalle disposizioni stesse, il decreto con il quale saranno fissati la decorrenza ed il numero delle annualità cui applicare la riduzione, atteso che la percentuale di riduzione risulta già stabilita dalla norma stessa, nella misura della metà del canone.

Allo stesso modo si procede nei casi di cui all'articolo 45 del Codice della Navigazione

10. Per i casi relativi ad eventi dannosi verificatisi precedentemente all'emanazione delle presenti disposizioni e comunque successivamente alla data di entrata in vigore della normativa sopra riportata, la Capitaneria di porto (o l'Autorità competente: Regione, Comune) comunica agli interessati le modalità e le procedure da seguire per accedere alla riduzione. Nel caso che per detti interventi gli interessati abbiano già presentato istanze e documentazione, quest'ultime devono essere conformate a quanto sopra indicato. Resta ovviamente inteso che per le fattispecie del presente paragrafo, qualora il periodo di applicazione della riduzione, secondo la percentuale e le annualità indicate dall'Agenzia del Demanio, non trovi capienza nel rimanente periodo di validità della concessione in atto al momento dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, la riduzione continuerà ad essere applicata nel corso degli eventuali successivi titoli concessori.

Per tutto quanto precede l'Agenzia del demanio cura l'emanazione di apposite direttive ai propri Organi periferici, per rendere più efficace l'azione amministrativa, nel rispetto delle competenze istituzionali della normativa vigente in materia.

Il Direttore dell'Unità di gestione per le Infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo.

F.to Dott. Massimo Provinciali

Il Direttore dell'Agenzia del Demanio F.to Arch. Elisabetta Spitz

# Circolare N. 120 Prot. DEM2A-1268 del 24/05/2001

Emessa da: Ministero dei trasporti e della navigazione (1993-2001)
Sistema informativo del demanio marittimo – S.I.D. – Centro Operativo Nazionale –
C.O.N. – Delega di funzioni amministrative conferite alle regioni – Articolo 59 del D.P.R.
24 luglio 1977, n.616 – Legge 15 marzo 1997, n.59 – Articoli 104 e 105 del decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998 (c.d. pacchetto Bassanini).

Si fa seguito alla circolare n°117 in data 13 marzo 2001 con la quale codesti Comuni sono stati informati della possibilità di consultare il S.I.D. (Sistema Informativo Demanio marittimo) gratuitamente presso ogni Capitaneria di porto oppure presso il C.O.N. (Centro operativo nazionale) avente sede presso questa Unità di gestione.

Si informa che la regione Toscana, nello spirito della necessaria collaborazione tra amministrazioni che comunque saranno coinvolte nella gestione del demanio marittimo, ha indetto una riunione a Cecina dei rappresentanti (sia politici che amministrativi) dei 35 comuni costieri dalla regione stessa alla quale ha aderito il Direttore di questa Unità di gestione. Alla riunione, svoltasi il 26 marzo 2001, hanno presenziato il Direttore marittimo di Livorno e i Comandanti delle Capitanerie di porto della regione Toscana.

La riunione ha fornito l'opportunità per meglio esplicitare i limiti e la portata della delega delle funzioni amministrative di cui trattasi.

In proposito si allega copia della nota n° DEM2A 0482/A.2/47 in data 26 febbraio 2001 ricognitiva delle norme attraverso le quali è stata concretizzata la delega in parola. (allegato 1). Alcuni interventi dei partecipanti hanno poi dato l'occasione per approfondire alcune specifiche tematiche che di seguito si ritiene di sintetizzare.

#### SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO

Preme innanzitutto sottolineare, ancora una volta, la centralità del S.I.D. ai fini di un coordinamento, condiviso ed efficace esercizio delle funzioni amministrative di competenza, rispettivamente, dello Stato e degli enti delegati.

E' appena il caso di ricordare che l'art. 104, comma 1, lett. qq, del d.lgs n° 112/98 (come modificato dall'art. 11 del d.lgs n°443/99) mantiene allo Stato le funzioni relative al "sistema informativo del demanio marittimo", la cui gestione è regolata mediante protocolli d'Intesa ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. N. 282/97.

Tale funzione comporta il necessario costante aggiornamento dei dati-base amministrativi e cartografici la cui linfa vitale è costituita dai dati che saranno originati dalle regioni o dai comuni che eserciteranno la funzione amministrativa nonchè da parte di questa Unità di gestione per la parte attinente ai dati riconducibili agli aspetti dominicali.

Si partecipa anche che il 21 dicembre del decorso anno 2000 è stato stipulato un protocollo d'intesa con il Ministro delle finanze secondo il quale, in aderenza alle indicazioni formulate dall'A.I.P.A. (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione) il S.I.D. costituirà lo strumento comune per l'aggiornamento e l'interscambio dei dati afferenti il demanio marittimo, con particolare attenzione a quelli catastali, avvalendosi proprio delle funzionalità del S.I.D. secondo il modello del c.d. "catasto-comuni". Tale sistema di interscambio e quindi di aggiornamento dei dati consentirà anche, in linea con le previsioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, di evitare eventuali duplicazioni e/o sovrapposizioni di sistemi informativi.

A tal fine, di concerto con l'Amministrazione finanziaria, sono stati integrati nel modello di domanda D1 tutti gli elementi sia amministrativi che cartografici necessari per raggiungere la suddetta finalità.

L'acquisizione della domanda con l'utilizzazione del suddetto modello, mentre da un lato consentirà di allineare all'attualità i data-base esistenti, dall'altro consentirà a chi sarà

chiamato alla gestione di procedere ai rinnovi delle concessioni semplicemente chiedendo ai titolari delle concessioni in scadenza se le condizioni per cui essa fu rilasciata permangono oppure se vi sono modificazioni. Nel primo caso potrà procedersi semplicemente al rinnovo del titolo concessorio senza ulteriori formalità essendo l'amministrazione concedente in possesso di tutti gli elementi necessari. Nel secondo caso dovrà invece procedersi alle necessarie valutazioni dell'amministrazione stessa che acquisirà, in tal caso, i nuovi elementi sia amministrativi che cartografici.

Concretamente il modello Domanda D1 – che è già stato predisposto per essere indirizzato, a seconda dei casi, alla regione, al comune o alla capitaneria di porto - è disponibile, unitamente alla guida per la compilazione, sia in formato cartaceo che su presupposto magnetico presso questo C.O.N. oppure presso le capitanerie di porto dove opera attualmente qualificato personale del consorzio CO.G.I., appositamente ivi dislocato per fornire ogni possibile supporto a codeste amministrazioni, ai tecnici ed ai singoli cittadini per la compilazione del citato modello. Tale breve il modello sarà disponibile anche su sito Internet di questo Ministero. Nelle more si trasmette si trasmette un floppy disk contenente il citato modello domanda la relativa guida per la compilazione. D1 е Per poter ricevere correttamente i dati necessari, sarà attualmente indispensabile che l'aspirante concessionario richieda alla capitaneria di porto, che provvederà attraverso il citato operatore, lo stralcio cartografico sul quale sarà riportato il rilievo e localizzata la zona richiesta in concessone e che dovrà essere allegato alla domanda di concessione.

Si precisa che la cartografica contenuta nel S.I.D. è stata realizzata in conformità alle specifiche catastali ed è stata valicata dal Ministero delle finanze; a seguito dell'espletamento della procedura di "pubblicazione" essa è divenuta la cartografia catastale ufficiale.

#### CANONI

E' stato chiesto di precisare in misura chiara ed maniera in equivoca a che compete la determinazione del canone al quale assoggettare una concessione demaniale marittima. In proposito si rileva che l'atto con il quale si determina il canone – utilizzando le misure unitarie indicate nel D.M. 5 agosto 1998 n°342, attuativo dell'art. 03 comma 1 introdotto nel D.M. 5 ottobre 1993 n° 400 della legge di conversione 4 dicembre 1993 n° 494 – è atto endoprocedimentale al rilascio della concessione e come tale rientra tra le funzioni amministrative delegate.

In proposito corre l'obbligo di evidenziare che il S.I.D. consentirà entro il breve arco temporale di qualche mese, attraverso un software appositamente sviluppato, di procedere al calcolo automatico dei canoni utilizzando, quali parametri, i dati amministrativi e cartografici che l'aspirante concessionario dovrà fornire utilizzando l'apposito modello di domanda normalizzato, denominato "mod. D1".

Nelle more della disponibilità del software di cui sopra il canone dovrà essere calcolato manualmente utilizzando le tabelle che riportano le misure unitarie annue per le diverse tipologie concessorie attualizzate al 2001 allegate alla circolare n° 112 in data 25 gennaio 2001 che si unisce in copia (allegato 2).

Tali misure unitarie non si applicano alle concessioni rilasciate a seguito delle procedure concorsuali espletate ai sensi dell'articolo 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del primo titolo concessorio.

Esse costituiscono invece i parametri di base per l'espletamento della licitazione privata. Di seguito si forniscono alcuni elementi per la corretta determinazione dei canoni e si allega copia della circolare n. 113 del 25 gennaio 2001 unitamente al decreto dirigenziale 22 novembre 22 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000 al Registro n. 02- foglio n. 205 relativo all'aggiornamento delle misure unitarie per l'anno 2001 (allegato 3). La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.

Ai fini del presente regolamento le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile, sono considerate zone scoperte.

Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A B ed E, della allegata tabella "Tipologia delle opere", mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalla lettera C, D, F e G.

#### Superficie occupata virtualmente

Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime.

- a) Cavi e cavidotti interrati/poggiati nel/sul demanio marittimo: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo/cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.
- b) Cavi e cavidotti interrati/poggiati nel/sul fondo del mare: Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o del cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci,conchigliamenti, etc...).
- c) Tubi e condotte interrate/poggiate nel/sul demanio marittimo: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.
- d) Tubi e condotte interrate/poggiate nel/sul fondo del mare: Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, etc...).
- e) Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei: Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.
- f) Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione: Quella definita dalla superficie del cerchio avente per raggio quello del cerchio che circoscrive il poligono di base del palo, maggiorato di metri 0,50.
- g) Gavitelli singoli: Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l'ormeggio.
- h) Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazioni o indicazioni: Quella definita dalla proiezione al suolo maggiorata di metri 1 per ogni lato.

#### Utilizzazioni effettive inferiori all'anno

Il presupposto per l'applicazione dell'articolo 03, comma 4 introdotto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, è l'obbligo per il concessionario di rimuovere al termine del periodo di utilizzazione, ogni struttura realizzata o utilizzata.

Ne discende che la citata norma non può trovare applicazione qualora la concessione comporti la realizzazione di impianti, manufatti o opere che non possono qualificarsi "non fisse e completamente amovibili" mentre è applicabile nei casi di utilizzazione di pertinenze demaniali marittime.

Qualora sia richiesto di utilizzare effettivamente la concessione per un tempo inferiore all'anno, il relativo periodo deve essere specificamente indicato nel titolo concessorio.

Il periodo di utilizzazione si deve intendere quello durante il quale il concessionario occupa il bene oggetto della concessione e quindi deve comprendere anche il tempo necessario per la messa in opera e la rimozione delle strutture e la rimessa in pristino delle aree.

In ordine alla applicazione della misura minima del canone – secondo il principio espresso dalla Corte dei conti e indicato nella circolare n. 103 dell'8 agosto 2000 – come previsto dall'articolo 9 del D.I. 19 luglio 1989, dall'articolo 3 del D.I. 15 novembre 1995 e nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2 del D.M. 5 agosto 1998, n. 342 (ove ne ricorrano i

presupposti) si precisa che gli importi rispettivamente di lire 530.100 e 318.000 indicati nel citato decreto dirigenziale 22 novembre 2000, costituiscono il "limite minimo" invalicabile verso il basso, quale corrispettivo per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo, delle pertinenze demaniali marittime e del mare territoriale, anche in presenza di fattispecie concessorie riconducibili all'applicazione del canone ricognitorio ex articolo 39 del codice della navigazione e articolo 37 relativo regolamento di esecuzione.

Pertanto la procedura corretta per la determinazione del canone in presenza di tali fattispecie è la seguente:

- 1. Individuazione della misura del canone annuo attraverso l'applicazione (vedi tabelle allegate alla circolare n.112 del 25 gennaio 2001) degli importi annui unitari aggiornati al 2001 ai sensi dell'articolo 04 della legge n.494/1993 secondo i parametri indicati per le diverse tipologie concessorie nel D.I. 19 luglio 1989, D.I. 15 novembre 1995, D.M. n.342 del 5 agosto 1998 e D.M. n. 343 del 30 luglio 1998;
- 2. Commisurazione in dodicesimi dell'importo di cui al precedente punto 1. al periodo di effettiva utilizzazione della concessione. Qualora l'importo di cui al punto 2. dovesse risultare inferiore a lire 530.100 o a lire 318.000, saranno applicate tali misure minime aggiornate all'anno 2001, sulle quali operare, per gli anni successivi, gli aggiornamenti di legge.

# Decorrenza dei pagamenti

La prima rata del canone, da versare prima della consegna della zona di demanio marittimo, delle pertinenza e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

# Aggiornamenti annuali – adeguamenti - modifiche

Le misure unitarie dei canoni sono aggiornate – per valere dal 1° gennaio dell'anno successivo – con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'Istat – Istituto Nazionale di statistica – per i "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" e per i "prezzi alla produzione dei prodotti industriali".

I criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione.

# RIDUZIONI (Quanto segue vale soltanto per le concessioni turistico-ricreative).

Nei casi in cui il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento ovvero tale diritto sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi e regolamenti, il canone annuo è ridotto del quaranta per cento.

Qualora il concessionario consente l'accesso gratuito all'arenile, nei casi in cui esso sia raggiungibile agevolmente solo attraversando l'area in concessione e/o offre gratuitamente i servizi generali, il canone annuo è ridotto, per l'anno 2001, secondo le misure unitarie annue riportate nell'allegata "Tabella delle riduzioni".

Per le concessioni rilasciate a società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali ovvero ad enti o associazioni sia pubblici che privati, a libera partecipazione, che perseguono finalità di pubblico interesse, alle quali non è applicabile il canone ricognitorio di cui agli articoli 39 del codice della navigazione e articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione, il canone ridotto del cinquanta per cento rispetto al canone normale, fatta salva l'applicazione delle misure minime.

Nei casi di applicazione del canone ricognitorio a concessioni a concessioni aventi finalità turistiche e ricreative, esso è pari ad un decimo di quello indicato nella "Tabella delle

riduzioni".

# Modalità di applicazione

Le riduzioni previste nei casi in cui il concessionario assuma l'obbligo e sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione marittima, ovvero di impianti, manufatti od opere di tipologia A, B, ed E realizzati sul demanio marittimo o nel mare territoriale, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento. Le riduzioni sono determinate con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dall'autorità concedente, sentiti gli uffici periferici dell'agenzia del demanio, per il numero di anni e per le percentuali stabiliti.

Durante la costruzione degli impianti, manufatti ed opere e per un periodo massimo di tre anni dalla data di consegna delle zone demaniali marittime e del mare territoriale concessi e sempre che non vi sia utilizzazione lucrativa, il canone annuo è ridotto del cinquanta per cento. Durante tale periodo il canone ridotto è aggiornato con le medesime modalità previste in via generale.

Analoga riduzione fino al cinquanta per cento è accordata nei casi di revoca parziale sia per fatti dell'amministrazione che per cause naturali.

Qualora l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi o del mare territoriale oggetto della concessione, risulti ridotta per effetto di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento. Anche in questo caso le riduzioni sono determinate con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dall'autorità concedente, sentiti gli uffici periferici dell'agenzia del demanio, per il numero di anni e per le percentuali stabiliti.

Nessuna riduzione è prevista per le concessioni relative alla pesca ed acquicoltura nonché per quelle relative alla cantieristica.

Per gli altri usi (produttivo/industriale/commerciale – tutela ambientale – diporto nautico e varie) comunque diversi da quello turistico ricreativo, le riduzioni sono desumibili dall'articolo 2, commi 2 e 3, nonché dagli articoli 4 e 5 del D.I. 19 luglio 1989, pubblicato nella G.U. n. 21 dicembre 1989.

#### CANONI RICOGNITORI

Sono canoni ricognitori quelli fissati per il mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del codice della navigazione. Il termine "provento" indicato nell'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, definisce una componente positiva di reddito di una attività assimilabile a quella di imprenditore come definito dall'articolo 2082 del codice civile.

Nei casi in cui debba applicare tale canone per concessioni diverse da quelle turistiche e ricreative, esso è pari ad un decimo di quello normale se si tratta di zone del demanio marittimo ed un cinquantesimo si tratta di zone del mare territoriale.

#### **INDENNIZZI**

Determinazione e riscossione

Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle normali misure unitarie, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Gli indennizzi sono determinati dall'autorità concedente e riscossi, secondo le procedure vigenti in materia, dagli uffici finanziari competenti.

#### POLIZIA AMMINISTRATIVA

Fermi restando i compiti di polizia giudiziaria per i reati commessi sul demanio marittimo che competono alle forze di polizia, si ritiene di precisare quali ed a chi competono gli atti susseguenti alla rilevazione di utilizzazioni del demanio marittimo non conformi alle norme; in pratica a chi compete l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 54, pur nel richiamo al medesimo effettuato dall'art. 55.

L'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, chiaramente afferma che la delega di funzioni (compresa nel termine "conferimento" – vedi art. 1, comma 1 legge 15 marzo 1997, n° 59) di cui trattasi comprende le attività di polizia amministrativa in quanto connessa all'esercizio delle funzioni conferite.

Ne discende che ogni qualvolta una utilizzazione del demanio marittimo sia difforme da quella ammessa dalla concessione, l'emanazione dei provvedimenti in autotutela competeranno agli enti delegati come pure nei casi in cui utilizzazioni non autorizzate incidano comunque negativamente sull'uso programmati del demanio marittimo.

Di contro, non essendo oggetto di delega, competeranno all'autorità marittima i provvedimenti in autotutela quando gli eventuali abusi incidano sui limiti del demanio marittimo oppure abbiano comportato o possano comportare la realizzazione, da parte di non concessionari, di impianti, manufatti ed opere, ed in ogni caso in cui sia ravvisabile un pregiudizio all'integrità della proprietà statale.

Appare, data la delicatezza della materia, che soprattutto nei primi tempi le autorità regionali o comunali e le autorità marittime operino di intesa al fine di evitare la duplicazione di procedimenti oppure, peggio, che nel convincimento che il procedimento sanzionatorio sia adottato dall'altro soggetto, l'abuso rimanga impunito.

#### PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Nel corso della riunione è poi emersa la opportunità – considerata la delicatezza della questione e per evitare comportamenti difformi per lo svolgimento dello stesso procedimento amministrativo connesso in particolare al rilascio o al rinnovo di concessioni – di avere, da parte di questa unità di gestione, delle linee guida.

Con lo spirito di collaborazione che deve informare l'azione di amministrazioni pubbliche, si ritiene si sintetizzare di seguito la procedura, conforme alle norme del codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e di altre leggi connesse quali la legge n° 494 del 4 dicembre 1993 nonché la legge 15 marzo 1997, n° 59 ) c.d. Bassanini) e il decreto legislativo n° 112 del 31 marzo 1998.

E' appena il caso di specificare che la procedura di seguito dettagliata, non essendo codificata in alcun provvedimento normativo o regolamento, costituisce un contributo di questo Ministero al fine di uno spedito e omogeneo esercizio delle funzioni delegate, fondato sull'esperienza storica degli Uffici dell'Amministrazione marittima, sia centrale che periferica. Si tratta inoltre in altre parole di linee guida dettate sulla base dell'esperienza di questi uffici in ordine all'applicazione della normativa vigente.

#### LINEE GUIDA

Le linee guida si riferiscono alle procedure amministrative per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo così come individuati dall'articolo 28 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; alle concessioni di zone del mare territoriale ai sensi dell'articolo 524 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nonché alle pertinenze del demanio marittimo di cui all'articolo 29 del codice della navigazione.

#### 1. Presentazione della domanda

Chiunque intende occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni, deve presentare domanda alla regione ovvero, nel caso che le funzioni siano state subdelegate, ai comuni competenti per territorio. Nei casi in cui la domanda riguarda i porti o le aree del demanio marittimo individuate, fino alla revisione del medesimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995 attuativo dall'articolo 59 del citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la domanda deve essere inoltrata alla competente capitaneria di porto.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 che potrà essere modificato o adeguato con successivo provvedimento del ministero dei trasporti e della navigazione. Il rilievo planimetrico dovrà essere presentato su supporto magnetico e cartaceo con le modalità previste per la gestione del sistema informativo del demanio marittimo di cui all'articolo 104, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come integrato dall'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, utilizzando la cartografia catastale e gli archivi del sistema informativo del demanio marittimo. L'istanza non può essere attualmente prodotta sul solo supporto magnetico in quanto non è a tutt'oggi disponibile la procedura per la firma elettronica.

#### 2. Pubblicazione

Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione per estratto nell'albo Pretorio del comune e degli uffici marittimi interessati, conformemente alle disposizioni della legge n. 340 del 24 novembre 2000.

L'ordine di pubblicazione della domanda indica i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro un termine che si può ritenere congruo se non inferiori a quindici giorni né superiore a trenta, le osservazioni che credano opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nel provvedimento finale.

Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono a loro volta pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni e non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti.

#### 3. Istruttoria

Esperita la pubblicazione, la domanda, completa degli allegati, è sottoposta, unitamente alle eventuali osservazioni e domande concorrenti, all'esame della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'articolo 9 della legge n. 340 del 2000, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 come modificato dall'articolo 11 della legge n. 340 del 2000, alla quale sono chiamati a partecipare:

- a) la regione, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove non delegata agli enti locali;
- b) il comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio;
- c) la circoscrizione doganale, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- d) l'ufficio del genio civile regionale, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
- e) l'Amministrazione finanziaria e quella marittima, per gli aspetti dominicali;
- f) l'azienda sanitaria locale qualora sia previsto dalla legge;
- g) il comando provinciale dei vigili del fuoco ove sussistano profili si sicurezza antincendio;
- h) soprintendenza o altro soggetto competente nel caso di aree sottoposte a vincoli culturali, archeologici, paesaggistici o di altra natura;
- i) autorità militare nei casi di aree soggette a tali vincoli;

j) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici;

Nei casi in cui la coesione riguardi beni di pertinenza demaniale marittima ovvero preveda la realizzazione di impianti, manufatti ed opere di cui alle lettere A, B ed E dell'allegata tabella "Tipologia delle opere", come definite nel S.I.D. – Sistema Informativo Demanio marittimo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, il parere delle amministrazioni di cui alla precedente lettera e), è obbligatorio.

La conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.

Nel caso di domande concorrenti per l'assentimento di una nuova concessione, è data preferenza a quella che soddisfi maggiormente, in via combinata, l'esigenza di tutela del paesaggio e dell'ambiente e gli interessi pubblici connessi alla valorizzazione turistica ed economica della regione nel rispetto delle linee guida sulla redazione del piano di utilizzo degli arenili adottate dalle regioni d'intesa con l'autorità marittima. Qualora non ricorrano tali ragioni di preferenza la concessione è rilasciata, a seguito di licitazione privata, a chi offre il canone annuo maggiore.

La conferenza di servizi si svolge nei modi e nei termini indicati dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 come modificati dalla legge n. 340 del 2000. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

#### 4. Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime

I piani di cui all'articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono approvati dalle regioni d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

I piani sono predisposti dai Comuni sulla base dei criteri indicati dalle regioni, tenendo conto, in ogni caso, delle concessioni già rilasciate ed in corso di validità.

In attesa dell'approvazione dei piani possono essere rilasciate soltanto concessioni in ampliamento, suppletive di quelle già esistenti, per i necessari adeguamenti e modifiche strutturali nonché per ottemperare ad eventuali prescrizioni dettate da altre leggi o regolamenti sia statali che regionali.

#### 5. Rilascio e rinnovo - cauzione

Le concessioni che comportano la realizzazione di impianti, manufatti ed opere come definite nelle lettere A, B ed E della citata tabella "Tipologia delle opere", sono rilasciate con atto formale. Quelle che comportano la realizzazione di impianti, manufatti ed opere come definite nelle lettere C, D, F, e G della stessa tabella oppure che non prevedono la realizzazione di impianti, manufatti ed opere, sono rilasciate con licenza.

Nel caso di concessione rilasciata con atto formale, l'immissione nel possesso del bene da parte del concessionario risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

Nel caso di concessione rilasciata con licenza non è richiesta alcuna ulteriore formalità di immissione nel possesso.

Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione mediante cauzione da prestare in numerario, intitoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante polizza assicurativa fidejussioria bancaria, per l'ammontare, comunque non inferiore a due annualità del canone, che sarà determinato nel titolo concessorio.

Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria 8S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B.), la cauzione è prestata in via generale attraverso una unica polizza assicurativa fidejussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

La cauzione è cointestata in favore dello Stato, titolare dei beni demaniali marittimi, e delle regioni, delegate ad esercitarvi le funzioni amministrative, o dei comuni nei casi in cui questi ultimi siano stati subdelegati dalle regioni.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001), le concessioni, indipendentemente dalla natura e dal tipo di impianti previsti, hanno durata di anni sei. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il potere di revoca di cui al successivo punto 7.

Alla luce di tale norma di legge anche a fronte di richieste di concessioni per periodi diversi, non può che rilasciarsi una concessione per sei anni. Resta salva la facoltà di rinuncia comunque prevista nel diritto positivo.

#### 6. Strutture precarie all'interno dell'area in concessione.

Nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, gli impianti, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti – con particolare riguardo ai disabili – quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo, possono essere collocati sul demanio marittimo previa semplice comunicazione all'autorità concedente.

Nelle zone di mare territoriale comprese nella concessione possono essere altresì collocati, con le medesime procedure, impianti manufatti ed opere temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente possono essere effettuate, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riallocazioni di impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.

#### 7. Revoca della concessione

La concessione è revocabile in tutto o in parte esclusivamente per sopravvenute e imprescindibili ragioni di preminente interesse pubblico.

Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali, la concessione si estingue.

In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere realizzati sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza precedentemente fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

#### 8. Decadenza della concessione

L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) Per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
- b) Per non uso continuato durante il periodo fissato nell'atto di concessione o per cattivo uso;
- c) Per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo della concessione:
- d) Per omesso pagamento del canone;

- e) Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) Per inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali.

Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

#### 9. Subingresso nella concessione

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario sui beni demaniali o nel mare territoriale non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

In entrambi i casi, sul piano procedurale, l'istruttoria dovrà essere limitata – in aderenza anche ai principi introdotti dall'art. 1 della legge 241/90 – all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo con l'esclusione anche nel ricorso alla pubblicazione della domanda trattandosi di atto di disponibilità del concessionario sottoposto a semplice autorizzazione.

Quanto sopra, vieppiù, ove si faccia riferimento all'attuale vigente normativa che prevede la possibilità per il concessionario di farsi sostituire per la gestione della concessione senza dover ricorrere all'istituto del subingresso come si vedrà più avanti. In tutti i casi in cui la concessione comporta la realizzazione o il mantenimento di impianti, manufatti ed opere di cui alle lettere A , B ed E della citata tabella "Tipologia delle opere", ai fini dell'autorizzazione al subingresso deve essere acquisito il parere obbligatorio dell'autorità marittima.

#### 10. Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.

Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione o parte di esse ai sensi dell'articolo 45 bis del codice della navigazione come modificato, per ultimo, dall'articolo 10, comma due della legge 16 marzo 2001, n. 88.

#### ORDINANZE BALNEARI

E' stata posta la domanda circa la regolamentazione delle attività turistiche sul demanio marittimo in vista dell'imminente inizio della stagione balneare. E' stato cioè chiesto di conoscere se competa tuttora al Comandante del corpo Capo del circondario l'emanazione della consueta ordinanza annuale cosiddetta "balneare".

In proposito occorre distinguere da un lato, le funzioni di salvaguardia della sicurezza in mare dei bagnanti ed in genere della sicurezza che deve essere garantita ogni qual volta attività di varia natura, e che possono o meno interferire tra loro, si svolgono sul demanio marittimo e dall'altro quelle che invece attengono precipuamente allo svolgimento delle attività che sono riconducibili alla ratio dell'art. 59 del D.P.R. 616 del 1977 che il Legislatore ha inquadrato nel titolo IV Sviluppo economico della citata norma, da raggiungere anche attraverso il potenziamento del turismo e dell'industria alberghiera.

A titolo indicativo e non esaustivo continueranno ad essere disciplinate con ordinanza del Comandante del porto Capo del circondario l'apprestamento dei sistemi di sicurezza da porre in essere sia da parte dei concessionari demaniali marittimi – che da parte di codesti stessi

Comuni per le spiagge libere – tipo imbarcazioni di salvataggio, attrezzature per il primo soccorso, assistenti bagnanti, segnalazione delle acque sicure, disciplina dello sci nautico ed in genere tutte quelle attività che possono ricondursi ai citati aspetti.

Rientrerà invece, sempre a titolo indicativo e non esaustivo, nella competenza della autorità delegata la disciplina di ciò che si riferisce più propriamente all'attività turistica quali l'indicazione, ove ritenuto opportuno, del periodo di inizio e di fine della stagione balneare oppure dell'orario di esercizio degli stabilimenti balneari, la regolamentazione delle attività ludiche, di intrattenimento, etc...

Si conferma, infine, la disponibilità di questa Unità di gestione a fornire ogni utile elemento che dovesse essere ritenuto utile per l'espletamento delle funzioni delegate sia attraverso la Segreteria operativa del C.O.N. che anche attraverso riunioni del tipo di quelle organizzate dalla regione Toscana.

IlDirettore F.to Massimo Provinciali

Tabella "Tipologie delle opere"

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	FORMA DELLA CONCESSIONE
А	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto	Atto formale
В	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato	Atto formale
С	Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento	Licenza
D	Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate	Licenza
Е	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B	Atto formale
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D	Licenza
G	Opere, impianti, manufatti totalmente interrati immersi.	Licenza

#### TABELLA DELLE RIDUZIONI

Articolo 2, comma 1 D.M. 5 agosto 1998, n. 342 – Categoria A

Tipologia concessoria	Anno 1998 Lire per m <sup>2</sup>	Anno 1999 Lire per m <sup>2</sup>	Anno 2000 Lire per m <sup>2</sup>	Anno 2001 Lire per m <sup>2</sup>
Area scoperta	2.000	2.013,00	2.039,17	2.133,99
Area occupata da impianti di facile rimozione	3.500	3.522,75	3.568,55	3.734,49
Area occupata da impianti di difficile rimozione	4.500	4.529,25	4.588,13	4.801,48
Area occupata da pertinenze demaniali marittime	11.000	11.071,50	11.215,43	11736,95

Articolo 2, comma 1 D.M. 5 agosto 1998, n. 342 - Categoria B

Tipologia concessoria	Anno 1998 Lire per m <sup>2</sup>	Anno 1999 Lire per m <sup>2</sup>	Anno 2000 Lire per m <sup>2</sup>	Anno 2001 Lire per m <sup>2</sup>
Area scoperta	1.600	1.610,40	1.631,34	1.707,20
Area occupata da impianti di facile rimozione	2.500	2.615,25	2.548,96	2.667,49
Area occupata da impianti di difficile rimozione	3.000	3.019,50	3.058,75	3.200,98
Area occupata da pertinenze demaniali marittime	7.000	7.045,50	7.137,09	7.468,96

# Circolare N. 141 Prot. DEM2A-2158 del 30/09/2003

Emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Legge 8 luglio 2003 n.172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico".

- 1. A seguito della pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana serie generale, n. 161 del 14 luglio 2003, la legge in oggetto è entrata in vigore il 29 luglio c.a.
- 2. Per quanto di competenza della scrivente, il provvedimento legislativo riporta all'art. 13 alcune disposizioni afferenti le concessioni di beni demaniali marittimi, che in estrema sintesi prevedono:
- a. al comma 1: l'interpretazione autentica del comma 2, dell'art. 01 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'art. 10 della l. 16 marzo 2001, n. 88;
- b. al comma 2: la delimitazione dell'ambito di applicazione del predetto comma;
   c. al comma 3: allineamento, alla mutata durata delle concessioni per licenza, della competenza del Capo del Compartimento;
- d. al comma 4: in deroga all'art. 45bis cod.nav., una disciplina speciale in relazione alle concessioni ex art. 18 della I. 84/94 e successive modificazioni.
- 3. Come risulta anche dai lavori parlamentari <sup>1</sup>, la ratio dell'articolo è costituita dalla ritenuta opportunità di chiarire la portata delle modifiche introdotte dall'art. 10 della I. 16 marzo 2001, n. 88, che avevano suscitato alcuni dubbi evidenziati in diversi quesiti qui pervenuti. Gran parte di tali incertezze appare ora superata dall'articolo de quo, che chiarisce, in estrema sintesi e su un piano sistematico, come il menzionato art. 10, comma 1, della I. 88/2001 ponga una disciplina (per alcuni elementi) peculiare solo con riferimento ad una determinata categoria di concessioni demaniali marittime, cioè, quelle ad uso turisticoricreativo.
- 4. In particolare, con il comma 1 dell'articolo in esame;
- a. si chiarisce, attraverso una disposizione interpretativa, che l'ambito di applicazione del comma 2, dell'art. 01 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'art.10, comma 1, della l. 16 marzo 2001, n. 88, è costituito dalle sole concessioni ad uso turistico-ricreativo. Ne esula quindi la generalità delle concessioni demaniali ad uso diverso, quali ad esempio quelle (pure incidentalmente menzionate nel comma 1 dell'art. 01 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 494) "per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive" o quelle per realizzare e gestire strutture dedicate alla nautica da diporto:
- b. si fornisce una indicazione, mediante rinvio alla elencazione posta dalle lett. da a) ad f) di cui al menzionato comma 1 dell'art. 01, delle tipologie di concessioni ad uso turistico-ricreativo.
- 5. Con il comma 2 dell'articolo in esame si pone invece una limitazione di carattere sia spaziale che soggettivo dell'ambito di applicazione del comma 2, dell'art. 01 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'art. 10, comma 1, della l. 16 marzo 2001, n. 88: il peculiare regime ivi previsto non può trovare applicazione nelle aree di giurisdizione delle autorità portuali per le concessioni da tali autorità rilasciate, anche quindi se si tratti di concessioni ad uso turistico-ricreativo.
- 6. Con il comma 3 dell'articolo in esame si chiarisce quanto da più parti auspicato, ovvero che la durata sessennale delle concessioni (ad uso turistico ricreativo), introdotta dall'art. 10,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. resoconti delle sedute: 237 in data 23 giugno 2003 della Camera dei Deputati; seduta n. 395 in data 14 maggio 2003 del Senato; seduta n. 251 in data 22 gennaio 2003 della Camera dei Deputati.

comma 1, della I. 16 marzo 2001, n. 88, comporta per dette concessioni il mantenimento del regime della licenza e quindi il mantenimento della competenza del capo del compartimento. Per tale categoria di concessioni, quindi, l'estensione della durata non comporta la trasformazione in concessione per atto formale (di competenza della direzione marittima).

7. Con il comma 4 dell'articolo in esame si delimita l'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 45bis cod. nav., quale risultante a seguito delle modifiche introdotte dal comma 2 dell'art. 10 della I. 16 marzo 2001, n. 88: per le concessioni ex art. 18 della I. 84/94 e successive modificazioni, si introduce, infatti, un regime specifico.

Per la generalità delle concessioni demaniali marittime, ed in particolare per quelle afferenti la gestione di stabilimenti balneari e la realizzazione e gestione delle strutture destinate alla nautica da diporto, rimane intatta la facoltà di fare ricorso all'art. 45 bis cod. nav. come modificato dalla I. 88/2001.

- 8. In considerazione di quanto rilevato al precedente par. 7, si coglie l'occasione di fornire alcuni elementi di valutazione in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 45 bis cod. nav., anche al fine di indirizzare in modo uniforme la prassi amministrativa al riguardo, con riserva di trattare in futuro globalmente lo specifico argomento.
- 8.1 La ratio della norma, sin dalla sua introduzione, risulta costituita dall'intento di rendere possibile, anche nel settore speciale del diritto della navigazione e in applicazione di un principio ormai generale, la c.d esternalizzazione o outsourcing <sup>2</sup> di parti del ciclo di impresa, con particolare riferimento alle attività svolgentisi sulla base di concessioni demaniali marittime.

Si intende così derogare al principio generale della gestione diretta della concessione posto dall'art. 30 reg. nav. mar. <sup>3</sup>, la cui ratio è apertamente esposta nella relazione al regolamento stesso <sup>4</sup>.

A tal fine, la fattispecie di cui all'art. 45 bis cod. nav. concerne, previa autorizzazione dell'autorità concedente, l'affidamento, da parte del concessionario, a terzi della gestione delle attività oggetto della concessione o di attività secondarie nell'ambito della concessione. Dette attività si individuano in quanto costituiscono l'oggetto della concessione e come tali sono (in quanto lo devono essere) espressamente indicate nel titolo concessorio (eventualmente integrato ex lege).

Si tratta quindi di ipotesi in cui il concessionario, al fine di svolgere le attività oggetto della concessione – al cui svolgimento, da un lato, ha acquisito il diritto con la concessione e, dall'altro, si è obbligato con la concessione stessa <sup>5</sup> – intenda, non svolgere interamente in proprio la attività di impresa, ma avvalersi, per specifici settore, di imprese specializzate<sup>6</sup>.

8.2 La fattispecie dell'affidamento ai sensi del 45 bis risulta quindi distinta e diversa da altre fattispecie quali:

- il subingresso;
- la subconcessione in senso lato (ivi compresi anche i rapporti, per così dire, di utenza).
- a. Il subingresso, infatti, previsto all'art. 46 cod. nav., consiste nella sostituzione di soggetto diverso dal concessionario nel godimento della concessione, e dà luogo ad una fattispecie di

146

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Cons. Stato, sez. II, 20 novembre 2002, par.n.409/2002.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> TRANQUILLI LEALI, Porti turistici, Milano, 1966, n. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In ordine all'art.30 la relazione (in gazz. uff. suppl. ord. n. 94 del 21 aprile 1952, pag. 5) asserisce "All'inizio dell'articolo, poi, si è ritenuto necessario riaffermare il principio risultante dalle disposizioni del codice, che il concessionario debba gestire direttamente la concessione: ciò per evitare le continue pressanti richieste, rivolte al Ministero di ottenere ampie zone demaniali allo scopo di subconcederle ...".

Si è evidenziato in dottrina che dalla concessione scaturiscono obblighi reciproci tra cui "il diritto dell'Amministrazione di pretendere che il bene sia utilizzato conformemente allo scopo della concessione quando questa abbia un fine di interesse pubblico": cfr. RUSSO, Il subingresso nella concessione dei beni del demanio marittimo (art.46 cod.nav.), in Riv. dir. nav., 1959, l. 273.

<sup>°</sup> Il che implica il ricorso a contratti di appalto o strumenti negoziali analoghi.

successione particolare nella posizione giuridica del concessionario <sup>7</sup>: ciò avviene appunto mediante trasferimento (cessione) in toto della posizione giuridica.

- b. La subconcessione invece è termine impiegato in dottrina <sup>8</sup> e giurisprudenza per indicare: la concessione (derivata) tra un ente pubblico concessionario e un terzo. Tale ipotesi costituisce la subconcessione in senso proprio <sup>9</sup>;
- l'attribuzione ad un terzo di un diritto uguale al proprio <sup>10</sup> o parte di esso, mediante un negozio giuridico di diritto privato <sup>11</sup> o di fatto <sup>12</sup> da parte di un concessionario, il quale tuttavia rimane, di fronte all'amministrazione, titolare del rapporto. Tale ipotesi costituisce la cosiddetta subconcessione.
- Si tratta di una fattispecie generica (se non incerta) cui è stata attribuita nel tempo ampiezza variabile tale da ricomprendere tutte le ipotesi <sup>13</sup> di acquisizione, modificazione, trasferimento di diritti e facoltà (ivi compreso il mero godimento o uso del bene demaniale), in qualche modo derivate al concessionario dalla titolarità della concessione, mediante negozio giuridico tra il concessionario stesso e i terzi <sup>14</sup> <sup>15</sup>. Rispetto a questa ampia categoria (o forse, generica accezione), in cui la più recente giurisprudenza fa

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> RUSSO, op. cit., 274; LEFEBVRE-PESCATORE-TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, Milano, 2000, 184; Cass. 18 novembre 1974, n.3684.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> RUSSO, op. cit., 278; QUERCI, Note sui procedimenti per concessioni sul demanio marittimo, in Riv. dir. nav., 1962, I, 324; GAETA, Le modifiche del rapporto di concessione di beni demaniali marittimi, in Riv. Dir. Nav., 1966, l.74.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 1959, n. 143, in Riv. dir. nav., 1961, II, 150.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> QUERCI, Demanio marittimo, in Enc. giur., Milano, 1964, 105.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr. Cass. Sez. I, 29 maggio 1982, n. 3324, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> VALLARIO, Il demanio marittimo, Milano, 1970, 191.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Tra cui:

<sup>-</sup> in generale, la costituzione di diritti derivati da parte del concessionario in favore di terzi, (Cass. sez. I, 29 maggio 1982, n. 3324, in relazione ad una fattispecie di affitto di azienda dove si avverte che il termine subconcessione è impiegato per brevità").

<sup>-</sup> L'attribuzione del posto di ormeggio da parte del comune, concessionario di porto turistico (Cass. SS.UU. 28 aprile 1989, n. 2015, in Giust. civ., 1989, I, 2407). Peraltro, tale inclusione è stata disattesa da Cons. stato, sez. VI, 11 luglio 2003, n. 41417, che ha ritenuto che nel caso del posto di ormeggio non ricorra un'ipotesi di subconcessione, in quanto con essa si intendono "le ipotesi in cui un concessionario sostituisca altri a sé nell'esercizio delle attività per cui è stata assentita la concessione".

<sup>-</sup> La gestione di un ristorante all'interno di uno stabilimento balneare (Cass., SS.UU., 19 febbraio 1992, n. 2056 in Dir. Mar. 1994, 141)

<sup>-</sup> la locazione pura e semplice dell'intera area oggetto di concessione demaniale anche quando la concessione sia stata rilasciata per uno scopo di esercizio di attività imprenditoriale. In tale ipotesi, peraltro, appare più probabile che si verta in fattispecie di mutamento (non autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 47, lett. c), cod. nav. e 19, comma 2, e 24 reg. nav. mar.) dello scopo della concessione, che da esercizio di attività imprenditoriale si tramuta in mero godimento, in termini di mera rendita di posizione, di mero intento speculativo, la cui compatibilità con l'interesse pubblico è ritenuta da diversi decenni quantomeno incerta: cfr. MALLEN, Notazioni in tema di concessioni demaniali marittime, in Dir. mar., 1963, 561; NOBILE, Il nuovo testo dell'art. 45 bis del codice della navigazione: cosa cambia nella gestione del beni demaniali? in Dir. mar., 2001, 1178. Si precisa al riguardo in dottrina (GAETA, Le modifiche, cit., 68) che: "Con la concessione il concessionario non ottiene, invero, il diritto di occupare e di utilizzare la zona demaniale nel modo che più gli aggrada, ma solo per perseguire lo scopo indicato nell'atto di concessione".

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Il termine "subconcessione" è stato impiegato anche per indicare ogni "rapporto interno tra il concessionario e determinati terzi": cfr. TRANQUILLI LEALI, op. cit., 234.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> E' noto quanto dibattuta sia stata l'ammissibilità o meno della subconcessione (in senso generale), rispetto al disposto dell'art. 30 reg. nav. mar., e come la questione si possa ritenere pervenuta ad una soluzione duplice (cfr. GALLETTO, Demanio (negozio di diritto privato sul), in Dig. disc. priv., sez. comm, Torno, 1989, V, 174): - sul piano pubblicistico, in linea di principio, si ritiene che ogni ipotesi di godimento, da parte del terzo non concessionario, delle utilità derivanti dalla concessione possa esse possibile a condizione che la p.a., nella sua discrezionalità rilasci idoneo atto autorizzativo;

<sup>-</sup> sul piano privatistico, si ritiene che il negozio giuridico stipulato tra il concessionario ed il terzo, anche se non autorizzato, spieghi i suoi effetti tra le parti, ferma restando l'autonomia della p.a., nel valutare tale comportamento ai fini della declaratoria di decadenza o revoca.

rientrare anche la fattispecie dell'affidamento ex art. 45 bis <sup>16</sup>, non par dubbio che quest'ultimo si ponga, comunque e quantomeno, in rapporto di species a genus, come fattispecie tipizzata e resa lecita nei (soli) limiti previsti dalla specifica disposizione di legge. Tale tipizzazione dell'affidamento ex art. 45 bis ne rende la fattispecie distinta anche rispetto alle seguenti fattispecie – indipendentemente dalla circostanza che queste possano ricomprendersi nella generica categoria della subconcessione <sup>17</sup>;

- a. ai contratti (per così dire, di utenza) tra il concessionario ed i terzi che ne acquistino i servizi <sup>18</sup>, e in genere, il diritto alle prestazioni dal concessionario stesse fornite.
- b. ai contratti tra il concessionario ed i terzi aventi ad oggetto l'utilizzazione/disposizione/godimento di immobili realizzati sul demanio ad opera del concessionario e costituenti oggetto di proprietà (superficiaria) <sup>19</sup>.

A fortiori esulano dalla fattispecie dell'affidamento ex art. 45 bis i negozi giuridici conclusi tra soggetti terzi, diversi dal concessionario, che abbiano ad oggetto la cessione di diritti e facoltà derivanti dai rapporti ora menzionati <sup>20</sup>.

- 8.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta che l'ambito di applicazione dell'art. 45 bis riguardi il solo affidamento a terzi di attività oggetto della concessione, e non anche tutte le (altre) ipotesi riconducibili nel generico termine di subconcessione. In particolare ne deriva che queste ultime rimangono soggette alla disciplina previgente all'adozione del ripetuto art. 45 bis (sia nel testo originario che in quello derivante dalle successive modifiche).
- 9. Sempre con riferimento al precedente paragrafo 7, si evidenzia, altresì, come il comma 4 dell'art. 13 della I. 2 luglio 2003, n. 172, ha integrato il comma 7 dell'art. 18 della I. n. 84/94, prevedendo la possibilità che l'impresa concessionaria, per motivata richiesta, possa essere autorizzata dall'autorità concedente ad affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

Si ritiene opportuno specificare che l'affidamento può riguardare alcune attività comprese nel ciclo operativo e quindi non può essere esternalizzato l'intero ciclo. Il concessionario ex articolo 18 resta unico, in quanto la parziale esternalizzazione non incide sul rapporto fra concedente e concessionario che resta titolare del ciclo e responsabile dello svolgimento dello stesso.

Quanto alle imprese alle quali possano essere affidate le attività del ciclo si chiarisce che queste devono essere individuate nell'ambito di quelle già autorizzate nel porto ai sensi dell'art. 16 della I. n. 84/94; solo qualora via sia possibilità di rilascio di altre autorizzazioni, in quanto il numero massimo delle imprese da autorizzare – determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 16 della I. n. 84/94 – non sia stato raggiunto, potrà indicarsi da parte della società istante un'impresa non ancora autorizzata, i cui requisiti andranno comunque verificati e valutati ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'iscrizione nel registro.

10. Si pregano le Capitanerie di Porto di volere curare la estensione della presente agli Uffici dipendenti.

Il Direttore Dott. Massimo Provinciali

148

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Come sembrano affermare incidentalmente anche Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2002, n. 5259 e 10 ottobre 2002, n.5446, nonché Cons. Stato, sez. II, 20 novembre 2002, par. 409/2002, che poi (invece) delimitano puntualmente l'ambito di applicazione dell'art. 45 bis (con riferimento a fattispecie precedenti alla l. 172/2003). <sup>17</sup> A parte Cass. SS.UU. 4 febbraio 1993, n.1392, in Dir. mar, 1994, 154 che ha specifico riferimento al demanio marittimo, distinguono tra locazione e subconcessione, con riferimento al demanio aeronautico Cass. sez. I, 7

novembre 1989 n. 4645, con riferimento al demanio comunale Cass. Sez III, 26 aprile 2000, n. 5346.

18 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2003, n. 4147, relativa ad un porto turistico. Lo stesso è a dirsi per i rapporti tra concessionario esercente uno stabilimento balneare o un ristorante e la relativa clientela.


<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cass. SS.UU. 4 febbraio 1993, n. 1392, in Dir. mar., 1994, 154.

Ne deriva che esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 45 bis, ad esempio, i negozi giuridici con cui gli utenti dei servizi di ormeggio in porti turistici trasferiscono a terzi in tutto o in parte i propri diritti.









A O U REGIONE LIGUINA IF MFEA : 14.03.07 000039 :8078 # PROTOCINED

Al Ministero dei Trasporti Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna Viale dell'Arte, 16 00144 Roma

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Via dei Prefetti, 46 00186 Roma

Agli Assessorati, Strutture ed Uffici Regionali della:

Regione Abruzzo Direzione Turismo, Ambiente, Energia Servizio Turismo Ambiente, Energia Servizio Demanio Marittimo Per Finalità Turistico Ricreative Viale Bovio, Nº 245 65100 Pescara

Regione Calabria Dipartimento Politiche per l'Ambiente Via Cosenza 1/4 88063 Catanzaro Lido

Regione Emilia Romagna Assessorato Al Turismo Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche Via Aldo Moro, Nº64 40127 Bologna

Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive Settore Turismo Via Anzio, Nº 32 85100 Potenza

Roma, 9 marzo 2007

Prot. 2007/9801

Al Ministero dell'Economia e delle Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Via XX Settembre n. 97 00187 Roma

E p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze Gabinetto - Area Finanze Vice Capo di Gabinetto Cons. Marco Pinto Piazza Mastai 12 00153 Roma (Rif. nota prot. n.VARIE/264/4305 del 14.2.2007)



Via Barberini. 38 - 00187 Roma Tel. 06/423671 - Fax. 06/42367670

Regione Campania Assessorato Ai Trasporti. Viabilità, Porti, Aeroporti e Demanio Marittimo – Centro Direzionale Isola C3 80143 Napoli

Regione Sardegna Via Trento, Nº 69 09123 Cagliari

Regione Lazio Assessorato Per Le Politiche Per La Cultura, Sport E Turismo Dipartimento Promozione Della Cultura, Spettacolo, Turismo E Sport Area C – Servizio III° Via Rosa Raimondi Garibaldi, N° 7 00145 Roma

Regione Marche Assessorato al Turismo – Servizio Turismo e Attività Ricettive Via Gentile Da Fabriano. N° 9 60100 Ancona

Regione Puglia Assessorato Agli Affari Generali Settore Demanio Marittimo, Lacuale e Fluviale Via De Rossi. N°234 70122 Bari

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Assessorato ai Trasporti Direzione Regionale Viabilità E Trasporti Via Giulia. N°75/1 34100 Trieste

Regione Liguria Assessorato Agricoltura e Turismo Dipartimento Agricoltura e Turismo Servizio Turismo Via G. D'Annunzio, N° 64 16121 Genova

Regione Molise Assessorato al Turismo e Sport Settore Demanio Marittimo Via Da Capua Nº 6 86039 Termoli Regione Toscana Dipartimento Politiche Territoriali ed Ambientali Area Porti, Aeroporti e Centri Intermodali Via Bardazzi, N° 19 50127 Firenze

Regione Veneto Direzione Turismo – Servizio Sirt Palazzo Sceriman Cannaregio 168 30121 Venezia

Oggetto: art. 1, commi 250-257 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), recanti disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi.

Si ritiene opportuno portare a conoscenza delle Amministrazioni in indirizzo che questa Agenzia ha provveduto, in attuazione delle disposizioni contenute nell' art. 1 commi 250-257 della legge Finanziaria 2007, a fornire ai propri Uffici periferici indicazioni di carattere operativo e interno in materia, attinenti esclusivamente ai profili di proprio interesse.

Considerato che all'attuazione delle citate norme concorrono, per le rispettive competenze, anche codeste Amministrazioni, si trasmette il suddetto documento, auspicando una fattiva ed efficace collaborazione.

Si sottolinea, inoltre, che le indicazioni operative, a carattere unicamente interno, impartite agli Uffici di questa Agenzia sono applicative delle norme emanate e eventualmente suscettibili di integrazione, qualora si rendesse necessaria in sede di concreta attuazione delle nuove disposizioni.

A tal riguardo, alla luce delle richieste successivamente pervenute dagli Enti locali e dell'esito degli incontri ripetutamente svoltisi con i rappresentanti delle Regioni capofila in materia (Liguria, Friuli Venezia Giulia, Calabria), appare utile soffermarsi su due aspetti su cui prevalentemente si richiedono chiarimenti:

- applicazione del canone minimo;
- quantificazione dei canoni relativi alle pertinenze demaniali marittime, non destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi.

#### A) L' APPLICAZIONE DEL CANONE MINIMO

Il canone minimo, cioè il canone al di sotto del quale non è possibile scendere in materia di concessioni demaniali marittime, non è stato mai disciplinato da alcuna norma di legge, bensì è stato introdotto, per la prima volta, in materia di demanio marittimo con decreto 19 luglio 1989, adottato dal Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro delle Finanze, e

3

successivamente riconfermato, con riferimento specifico alle concessioni per finalità turistico-ricreative, dall'art. 3 del D.M. 342/1998.

Non risulta, allo stato, che nessuna disposizione successiva abbia disciplinato diversamente la materia. Pertanto, in tale contesto, occorre fare riferimento alle citate disposizioni.

B) LA QUANTIFICAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALLE PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME, NON DESTINATE AD ATTIVITÀ COMMERCIALI, TERZIARIO-DIREZIONALI E DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI.

Le pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi (depositi attrezzi, scale, camminamenti pedonali, accessi) si inquadrano, ai fini della quantificazione dei canoni, nelle tipologie di cui all'art. 1 comma 251 della legge 296/2006 (art. 03, comma 1, lett. b) punto 1.3 legge 494/1993), ossia "aree occupate con impianti di difficile rimozione".

Quanto sopra non esaurisce le ipotesi per le quali possono rendersi necessari ulteriori chiarimenti, anche in conseguenza dei contatti in corso con codesti Enti.

Il Direttore Paolo Maranca



Direzione Area Operativa

Roma, 21 febbraio 2007

Alle Filiali dell'Agenzia del Demanio Loro Sedi Prot. 2007/7162/DAO

E p.c. Vice Direzione Direzione Coordinamento Staff -Normativa Direzione Affari Generali Internal Auditing Unità Direzione Area Operativa Sede

Oggetto: art. 1, commi 250-257 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), recanti disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi.

## PREMESSA DI CARATTERE GENERALE

Le disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2007 in tema di utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico ricreative intervengono a modificare il preesistente impianto normativo sotto molteplici profili, coinvolgendo a diverso livello tutte le Amministrazioni competenti. In particolare, la nuova disciplina incide sulla razionalizzazione degli utilizzi delle aree del demanio marittimo al fine di perseguire il mantenimento di un corretto equilibrio tra le aree concesse a privati e gli arenili liberamente fruibili, nonché sulla durata delle concessioni, sulla regolarizzazione dell'accesso al mare e sulla quantificazione dei canoni.

Sotto quest'ultimo profilo, che costituisce l'oggetto del presente atto di indirizzo, la nuova normativa determina un riordino complessivo della materia, ponendo fine ad un periodo di profonda incertezza, cui aveva dato luogo la mancata attuazione delle maggiorazioni previste dall'art. 32, commi 21, 22 e 23 del d.l. 269/2003.

Innovando decisamente rispetto al passato, il Legislatore del 2007 si discosta – sia pure parzialmente – dal ricorso sistematico a canoni meramente tabellari, diversificando i criteri di calcolo in relazione all'oggetto della concessione e differenziandone il trattamento economico, in ragione della remuneratività dell'attività svolta e delle caratteristiche delle strutture che la ospitano.



Via Barberini, 38 – 00187 Roma Tel, 06/423671 - Fax. 06/42367670

Ciò al fine di perseguire obiettivi di equità, sviluppo e trasparenza nella gestione dei beni demaniali, garantendone, al contempo, una giusta redditività.

La nuova disciplina si inserisce in un contesto normativo che ha subito nel tempo significative modifiche, soprattutto per quel che concerne le competenze gestionali in materia di demanio marittimo.

Al riguardo, infatti. l'art. 105 del d.lgs. 112/1998, proseguendo nel solco già tracciato dal decentramento operato con D.P.R. 616/77, ha conferito alle Regioni e agli enti locali, funzioni e competenze in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle approvvigionamento di fonti di energia che, ex art. 104, d.lgs. cit., sono mantenute allo Stato.

Restano estranei al conferimento, permanendo in capo allo Stato la titolarità dei beni di demanio marittimo, i connessi poteri relativi alla realizzazione di opere (escluso per opere di facile rimozione e per opere realizzate secondo piani urbanistici redatti d'intesa con l'Agenzia), all'incameramento delle pertinenze, alla delimitazione dei beni, nonché alla sdemanializzazione degli stessi.

Lo Stato conserva, altresi, ai sensi del D.P.R. 367/1998, un generale e autonomo potere di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni in questione, nonché il potere di determinazione dei parametri di calcolo dei canoni e, conseguentemente, di vigilare sui proventi derivanti dall'utilizzo dei beni demaniali, che continuano ad affluire all'Erario

Infine, il suddetto conferimento di funzioni non opera, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lett. l) del d.lgs. 112/1998, con riferimento ai porti destinati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, ai porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché alle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, attualmente in corso di revisione ai fini dell'adeguamento alle previsioni di cui al citato decreto legislativo 112/1998.

A seguito di tale conferimento di funzioni, diventato effettivo a partire dal 1° gennaio 2001, le Regioni hanno ampiamente legiferato in materia, attribuendo in via sussidiaria ai Comuni le competenze loro conferite – in particolare in materia di concessioni di beni del demanio marittimo per finalità turistico ricreative – e mantenendo funzioni di coordinamento, pianificazione e indirizzo.

Si è ritenuto indispensabile richiamare, sia pure per estrema sintesi, il quadro normativo di riferimento, per evidenziare come alla concreta attuazione delle disposizioni della legge finanziaria 2007 in materia di quantificazione dei canoni per concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativi, siano chiamati a contribuire, a diverso titolo, molteplici soggetti pubblici, costituenti l'articolazione dello Stato a livello centrale e periferico. Pertanto, presupposto per l'effettiva e

concreta operatività della norma è un'azione coordinata, congiunta e in piena collaborazione tra tutti i soggetti interessati. E' auspicabile, a tal fine, che a livello locale si individuino forme organizzative e strutturali più opportune ed efficaci di coordinamento e collaborazione.

# NUOVI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CANONI PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TUTRISTICO – RICREATIVE.

Esaurita la premessa di carattere generale, si passa ad esaminare nel merito i nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi per attività turistico ricreative.

La nuova disciplina dettata dalla legge finanziaria 2007 modifica il precedente impianto normativo, prevedendo per la prima volta un'articolazione dei criteri di quantificazione dei canoni. Accanto al canone tabellare, che continua ad applicarsi per alcune tipologie di beni demaniali oggetto di concessione, viene introdotto, in determinate fattispecie concessorie, un canone commisurato al valore di mercato, sia pure mitigato da alcuni accorgimenti e abbattimenti.

I nuovi criteri di calcolo decorrono dal 1° gennaio 2007. A partire da tale data sono abrogati i previgenti criteri di determinazione del canone e le connesse disposizioni. Pertanto, fino al 1° gennaio 2007, e in particolare per gli anni 2004, 2005 e 2006, continuano a vigere i canoni tabellari di cui alla legge 494/1993 e ai successivi decreti del Ministero trasporti n. 342 e 343 del 1998. La nuova disciplina, inoltre, abroga i commi 21, 22 e 23 dell'art. 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2003, n. 326, che pertanto non trovano attuazione.

Inoltre, per quanto concerne l'ambito di applicazione, le nuove disposizioni si applicano a:

- concessioni rilasciate ex novo nell'anno 2007;
- concessioni in corso di rinnovo;
- concessioni in corso.

## A) Canoni tabellari

Nell'ambito della quantificazione dei **canoni tabellari,** per quanto concerne la classificazione del territorio costiero, scompare la categoria C (a minore valenza turistica), e restano due categorie: cat. A (ad alta valenza turistica) e cat. B (a normale valenza turistica).

Spetta alla Regione, con proprio provvedimento, accertare i requisiti di appartenenza all'una o all'altra categoria del territorio costiero di competenza. Nelle more di tale definizione, la norma specifica che si fa riferimento agli importi previsti per la categoria B.

Al riguardo, il Legislatore, al fine di incentivare le Regioni a provvedere con sollecitudine alla classificazione del proprio territorio costiero in conformità all'effettiva valenza turistica dello stesso, prevede la devoluzione alle Regioni di una quota pari al 10% delle maggiori entrate annue – rispetto alle previsioni di bilancio – derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A, ad alta valenza turistica.

Gli importi indicati in tabella devono essere aggiornati degli indici ISTAT maturati sin dal 1994, sulla base dei decreti emanati annualmente dal Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 04 della legge 494/1993 (da ultimo con decreto del 28 novembre 2005).

La tipologia di concessione di beni demaniali marittimi per finalità turistico ricreative soggette all'applicazione del canone tabellare, secondo gli importi indicati dalla norma stessa, sono quelle aventi ad oggetto:

- <u>aree scoperte</u> (ad esempio, a titolo meramente indicativo arenili);
- aree sulle quali insistono <u>opere amovibili o di facile rimozione</u> (ad esempio, stabilimenti di facile rimozione e aree destinate anche a strutture ricettive quali i campeggi);
- aree sulle quali insistono <u>opere inamovibili o di difficile rimozione</u> ma non costituenti ancora pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 29 del codice della navigazione;
- specchi acquei.

Ai fini che qui interessano appare necessario definire con sufficiente chiarezza l'oggetto della concessione. Allo scopo, si riportano le indicazioni contenute nella circolare 120 del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Aree scoperte: trattasi, in primo luogo, degli arenili in quanto tali, e comunque delle superfici libere da qualsiasi edificazione, ovvero delle aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile. Ovviamente, le piattaforme o i piazzali sono considerate aree scoperte solo se suscettibili di autonomo e separato utilizzo; laddove, invece, gli stessi siano contigui o asserviti ad opere amovibili o inamovibili oggetto di specifico utilizzo, non sono considerati aree scoperte (Esemplificando: solo i marciapiedi di camminamento scoperti, e non quelli destinati ad attività commerciali o terziarie, sono equiparabili agli arenili).

- Opere amovibili o di facile rimozione: sono quegli impianti, manufatti, opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari leggere come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro leggero in conglomerato cementizio prefabbricato, o in acciaio, o in legno, o con altro materiale leggero. Possono sostanziarsi, ad esempio, in:
  - strutture prefabbricate leggere realizzate su piattaforma di cemento armato amovibile (incernierato) o appoggiate con calcestruzzo in basamento amovibile;
  - strutture prefabbricate leggere appoggiate sul suolo o interrate:
  - opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di strutture;
  - opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.

Per essere qualificate amovibili, le fondazioni, qualora non superino il piano di campagna, e comunque l'intera struttura debbono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto. In buona sostanza sono amovibili quelle strutture che, a fine stagione, possono essere facilmente smontate e rimosse.

- Opere inamovibili o di difficile rimozione (non costituenti pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 29 del codice della navigazione): sono quegli impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità. Possono sostanziarsi, ad esempio, in:
  - costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;
  - costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;
  - opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.

Si è ritenuto necessario specificare quanto sopra, poiché l'esatta cognizione delle classificazioni delle opere oggetto di concessione sul demanio marittimo per finalità turistico ricreative è decisiva ai fini della corretta applicazione del canone tabellare, nonché, come si dirà di seguito, per l'individuazione delle pertinenze. Ne consegue che, particolare attenzione deve essere

riservata all'espletamento delle necessarie verifiche da parte dell'Agenzia, degli Enti gestori e delle Capitanerie di Porto circa la veridicità delle relazioni di asseveramento predisposte dai tecnici di parte, incaricati dai concessionari.

## B) Canone commisurato al valore di mercato

E' l'elemento di novità maggiormente significativo introdotto dalle norme contenute nella legge finanziaria 2007, la cui *ratio* consiste nel perseguimento di obiettivi di equità e razionalizzazione dell'uso dei beni demaniali , non trascurando determinate categorie di utilizzatori, per le quali sono previste specifiche misure agevolative (art. 03, comma 1, lett. c), d) e f) legge 494/1993).

I canoni commisurati al valore di mercato troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2007. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, continuano a vigere i canoni tabellari di cui alla legge 494/1993 e ai successivi decreti del Ministero trasporti n. 342 e 343 del 1998.

Il canone commisurato al valore di mercato si applica alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative comprensive di <u>strutture permanenti costituenti pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi</u>.

Il Legislatore fa riferimento alle opere costituenti pertinenze demaniali marittime, così come qualificate dall'art. 29 del Codice della Navigazione, il quale recita: "le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso" [c.c. 817,818,819].

Mentre nulla occorre in relazione alle opere già pertinenze ai sensi del citato articolo 29, per le restanti, ai fini di stabilire la proprietà statale dei beni di difficile rimozione edificati su suolo demaniale marittimo in concessione, è necessario, ai sensi dell'art. 49 del codice della navigazione, considerare due aspetti:

- 1) la scadenza della concessione;
- 2) la successiva permanenza delle opere in quanto l'autorità concedente non ne ha disposto la demolizione.

Pertanto, anche in presenza di successivi rinnovi dell'atto di concessione, ciò che rileva è la scadenza del titolo concessorio originario e la circostanza che l'opera inamovibile non sia stata demolita.

Alle pertinenze così qualificate, destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, si applica il canone annuo complessivo (C), così determinato:

$$C = \frac{\text{Canone OMI min} + \text{Canone OMI max}}{2} \times K \times \text{Superficie (mq)}$$

I canoni di riferimento sono quelli stabiliti per attività similari dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, redatto dall'Agenzia del Territorio, che copre l'intero territorio nazionale.

I valori mensili unitari indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare sono quelli commisurati ai valori locativi riferiti all'ultimo semestre utile.

Il coefficiente "K", da applicarsi alla media dei canoni minimi e massimi mensili dell'OMI. risponde all'esigenza di tenere nella giusta considerazione la stagionalità dell'attività e i lavori di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il suddetto coefficiente, rapportato su base annua, è pari a 6.5.

In fase di prima attuazione, ai fini della individuazione della superficie utilizzata, i concessionari potranno presentare una perizia asseverata dal tecnico abilitato, fatto salvo il potere di verifica da parte dei competenti Organi.

Gli importi così ottenuti sono abbattuti in relazione alla superficie del manufatto, così come di seguito riportato. I coefficienti di abbattimento del canone annuo complessivo relativo agli scaglioni progressivi di superficie complessiva del manufatto (W) sono i seguenti:

Scaglioni di superficie (mq)		W
-	fino a 200	•
*****	oltre 200 fino a 500	20%
-	oltre 500 fino a 1.000	40%
	oltre 1.000	60%

Ai fini dell'applicazione dei canoni anzidetti, devono essere computate anche le aree contigue o asservite all'attività commerciale (ad esempio: ristorante/bar e zona attigua pavimentata e adibita a zona consumazione, e aree destinate a parcheggio a pagamento, pavimentate e non).

Per quanto sopra illustrato, la corretta applicazione della norma richiede una puntuale identificazione delle pertinenze demaniali marittime da effettuarsi necessariamente in tempi brevi. E' in particolare questa attività che necessita di quelle iniziative coordinate e congiunte che si auspicavano in premessa tra tutti i soggetti interessati all'attuazione della norma, anche al fine di definire le attività di incameramento laddove non ancora ultimate.

## C) Canoni agevolati e ridotti

La nuova disciplina supera il regime delle agevolazioni e riduzioni statuito dalla normativa previgente, mantenendo ferme solo alcune delle ipotesi precedentemente in vigore.

In particolare, resta immutata l'agevolazione per le concessioni indicate al secondo comma dell'art. 39 cod. nav. e all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Si tratta di concessioni a enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse (nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento), per le quali il canone viene determinato applicando **una riduzione del 90%** all'importo calcolato sulla scorta dei parametri indicati nei paragrafi sub. A) e B).

Inoltre, nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali, è prevista un'agevolazione consistente nella riduzione del 50% della misura del canone ordinario. Da tale agevolazione restano esclusi i manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.

Assoluta novità riveste l'agevolazione prevista per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta (es. campeggi), alle quali viene riconosciuta una riduzione del 25% dei valori inerenti le relative superfici.

Infine, resta ferma la **riduzione del canone nella misura del 50%** in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione (cfr. Circolare Min. Trasporti n. 116 del 26 febbraio 2001)

## D) Versamento dei canoni.

I concessionari verseranno il canone richiesto dall'Autorità concedente, tramite modello F23/F24, indicando quale codice tributo "842T", con codice ufficio della Filiale dell'Agenzia del Demanio competente.

# CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DEL MARE TERRITORIALE AVENTI AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO.

La materia concernente le strutture dedicate alla nautica da diporto (porti turistici, approdi turistici, punti d'ormeggio) è disciplinata da una specifica regolamentazione normativa, fra cui il D.P.R. 509/1997 e il d.lgs. 112/1998, in attuazione della legge 59/1997. Tuttavia, la legge

~

finanziaria 2007 dispone l'estensione dei medesimi criteri di quantificazione dei canoni sopra descritti anche alle fattispecie in parola.

A decorrere dal 1 gennaio 2007, è abrogato il comma 4 dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e la quantificazione è uniformata alle concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, le nuove disposizioni si applicano a:

- concessioni rilasciate ex novo nell'anno 2007;
- concessioni in corso di rinnovo;
- concessioni in corso.

Le considerazioni svolte in ordine alla distinzione tra opere amovibili ed inamovibili e al concetto di pertinenza demaniale marittima (compresi pontili e banchine laddove siano oggetto di sfruttamento commerciale per finalità turistico ricreative) valgono anche per le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Inoltre, alle pertinenze demaniali insistenti su specchi acquei, si applicano i criteri illustrati al paragrafo sub B) della presente nota (art. 03, comma 1, lett. b), punto 2) della L. 494/1993) e, pertanto, anche per pontili e banchine, laddove siano oggetto di sfruttamento commerciale per finalità turistico ricreative, si farà riferimento ai valori mensili unitari indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Qualora l'Osservatorio non esponga valori relativi alle fattispecie in esame, potranno costituire utile riferimento le tariffe praticate dall'Autorità Portuale per le attività commerciali nell'ambito portuale più vicino, in quanto canoni commisurati ai valori di mercato.

Pertanto, anche in tale contesto è essenziale l'attività congiunta da parte dei soggetti interessati, preordinata all'accertamento della natura e del carattere delle opere.

#### - Versamento dei canoni.

Tale procedura dovrà essere eseguita coma indicato alla lettera D).

## INDENNIZZI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI NON REGOLARIZZATE SUL DEMANIO MARITTIMO.

L'art. 8 delle legge 494/1993 recita: "a decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per tutte le tipologie di utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio.

sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento".

Dal tenore letterale di tale norma, sembrava non esserci distinzione tra le mere occupazioni senza titolo di beni demaniali marittimi e relative pertinenze, e gli abusi di maggiore gravità, ai quali venivano applicate sanzioni non commisurate all'effettiva entità del danno perpetrato.

Il Legislatore del 2007, anche ai fini di scoraggiare il fenomeno dell'abusivismo e con l'intento di porre rimedio alla suddetta incongruenza, attraverso una puntuale interpretazione del citato articolo 8, opera una distinzione tra diverse tipologie di irregolarità, sanzionandole in maniera differente in relazione alla gravità dell'abuso, soprattutto con riguardo alle fattispecie aventi ad oggetto la costruzione di opere inamovibili realizzate in difetto di qualsiasi titolo abilitativo (sia edilizio che demaniale).

Il comma 257 dell'art. 1 della L. 296/2006, recita testualmente: "Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. convertito. con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993. n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi."

Alla luce delle specificazioni sopra richiamate:

- a) relativamente alle mere occupazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, gli indennizzi risarcitori, a decorrere dal 1º gennaio 2007. sono determinati facendo riferimento ai nuovi criteri previsti dalla legge finanziaria 2007.
- b) Nell'ipotesi in cui l'occupazione si sostanzi nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere che configurino abusi edilizi o demaniali, e quindi realizzate in mancanza o in difetto assoluto di titolo abilitativo o con un titolo abilitativo il cui contenuto sia incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale. l'indennizzo dovuto è determinato facendo riferimento a criteri commisurati ai valori di mercato. Al fine di consentire uniformità sull'intero territorio nazionale e immediatezza di calcolo, verrà fatto riferimento ai valori medi unitari pubblicato dall'OMI dell'Agenzia del Territorio, prendendo a riferimento gli ultimi valori disponibili, nel parametro ivi indicato per la specifica tipologia.

Ovviamente la richiesta dell'indennizzo non esaurisce la contestuale attività sanzionatoria connessa allo sgombero e al ripristino dello stato dei luoghi. Stante il tenore del citato comma 257, che si atteggia anche a norma di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 494/1993, con

conseguenti riflessi anche sulla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni ivi contenute, gli indennizzi risarcitori, come sopra quantificati, vanno riferiti a un termine non superiore al termine prescrizionale.

## Liquidazione e riscossione degli indennizzi

Stante il carattere gestionale dell'attività di liquidazione e recupero degli introiti dovuti per l'utilizzazione di beni demaniali marittimi, alla quantificazione e alla riscossione degli indennizzi procede l'autorità preposta alla gestione, secondo un consolidato comportamento, asseverato dalle indicazioni contenute in diverse circolari, e da ultimo nella circ. n. 120 del 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Nello specifico, l'Autorità preposta procederà al calcolo delle somme dovute e all'invito/intimazione di pagamento. Al momento, i versamenti dovranno essere effettuati sul codice tributo "842T", con codice ufficio della Filiale dell'Agenzia del Demanio competente.

Qualora, a seguito del secondo invito di pagamento, l'interessato non adempia al versamento delle somme richieste, si dovrà procedere alla riscossione coattiva attraverso l'iscrizione a ruolo del quantum dovuto (art. 1, comma 274 della legge 311/2004). Non può che essere l'Ente creditore, pertanto lo Stato e per esso l'Agenzia del Demanio, a procedere alla fase di riscossione coattiva del credito, stante la natura coercitiva della procedura di iscrizione a ruolo.

## - Compiti di sorveglianza

La corretta applicazione della normativa richiede un'attività di ricognizione e di vigilanza di notevole rilievo, attività esercitata, in relazione a specifiche competenze, seppur a livelli e con profili diversi, da tutti i soggetti che intervengono nella gestione dei beni del demanio marittimo.

In particolare, l'Agenzia del demanio, oltre ad accertare il corretto utilizzo dei beni dello Stato e alla tutela degli aspetti dominicali, vigila anche sulla corretta riscossione dei canoni e degli indennizzi.

Gli Enti territoriali esercitano, fra gli altri, poteri di vigilanza e di controllo, in virtù delle competenze gestorie ad essi attribuite in materia di demanio marittimo, e svolgono attività di polizia amministrativa ai sensi dell'art. 1. comma 2 del d.lgs. 112/1998, nonché di prevenzione e repressione degli abusi edilizi.

Infine, la Capitaneria di Porto, in quanto titolare anche delle competenze relative alla tutela dei pubblici usi del mare, svolge funzioni di polizia marittima e, ove previsto, interviene

direttamente nella gestione della aree escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni e rimaste allo Stato ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 1995.

Considerati i diversi profili di competenza interessati dall'attività di vigilanza sul demanio marittimo e stante l'affinità delle competenze, onde perseguire un'azione amministrativa improntata a principi di economicità, efficienza e trasparenza, è auspicabile un intervento coordinato e programmato tra i soggetti coinvolti, anche mediante la condivisione dei dati in possesso di ciascuno. In questa prima fase non è irrilevante la completa fruibilità del SID da parte di tutti i soggetti coinvolti, in particolare di questa Agenzia.

\*\*\*

Il presente documento ha l'intento di fornire, nell'immediato, per quanto di interesse, utili indicazioni di carattere generale ed <u>interno</u> a codesta Filiali. Proprio per tale finalità, si allega alla presente un prospetto che sintetizza la procedura da porre in essere e si propongono, in via esemplificativa, due fattispecie possibili di applicazione della norma.

E' evidente, pertanto, che si procederà a eventuali aggiustamenti, precisazioni o integrazioni delle indicazioni fornite, in base alle esigenze che concretamente dovessero manifestarsi.

Il Direttore F.to Paolo Maranca





## AGENZIA DEL DEMANIO

Filiale Liguria Sede di Genova Unità Beni Demaniali

Genova, 16/04/2007

Prot. n. 5/95/07

Ai COMUNI COSTIERI

Ufficio Demanio Marittimo

INVIATA VIA E-MAIL E FAX

p.c. Aila REGIONE LIGURIA
Settore Pianificazione Territoriale
e delle Aree Demaniali Marittime
INVIATA VIA E-MAIL E FAX

Oggetto: Demanio Pubblico dello Stato ramo Marina Mercantile. Riscossione dei canoni e degli indennizzi sul demanio maxittimo.

Con la presente si informano tutti i Comuni costieri che è stato istituito un nuovo codice tributo al fine di consentire, tramite i modelli di pagamento "F23", il versamento dell'indennizzo in caso di abusiva occupazione sul Demanio Marittimo.

Il nuovo codice tributo è il seguente:

137T – "Indennizzi dovuti in caso di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo e realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale ex legge 296/2006, art.1, c.257".

Si ricorda che il codice tributo per la riscossione dei canoni di demanio marittimo è: 842T – "Canoni relativi a beni di Demanio Marittimo".

Pertanto la compilazione del modello F23 dovrà essere effettuata come segue:

nel campo 11, il codice tributo di riferimento ("137T" o "842T");

nel campo 6, il codice dell'ufficio della Scrivente Filiale dell'Agenzia del Demanio "J42";

- nel campo 9, la causale "ED".

Si comunica, infine, che i modelli di pagamento F23 (ed F24) dovranno essere emessi senza richiedere il pagamento dell'imposta di bollo in quanto atti relativi al procedimento per la riscossione delle entrate extratributarie dello Stato e, come tali, esenti in modo assoluto dall'applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 5 della Tabella B allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Si invitano tutti i Comuni cui la presente è diretta ad attenersi alle indicazioni come sopra esposte.

Si resta a disposizione per chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

II Responsabile Jeopt. Anna Pesci)

Via Finocchiaro Aprile, 1 - Tel. 010/53.733.1 - Fax. 010/53.733.99 posta elettronica ufficio: Filiale liguria@agenziademanio.it